Relazione del Gruppo di Alto Livello
sui Diritti di Impianto nel settore vitivinicolo[1]

VERSIONE DEFINITIVA

[1] La presente relazione illustra unicamente le discussioni del gruppo di alto livello e lascia impregiudicati i pareri delle istituzioni dell'Unione europea.

Indice

1. INTRODUZIONE 3

1.1. Mandato 3

1.2. Contesto 3

2. IL FUNZIONAMENTO ATTUALE DEL REGIME DEI DIRITTI DI IMPIANTO 6

2.1. Disposizioni a livello di UE 6

2.2. Attuazione a livello di Stati membri e regionale 7

2.3. Conclusioni del presidente sul funzionamento attuale del regime dei diritti di impianto 12

3. GLI EFFETTI DELLA FINE DEL REGIME DEI DIRITTI DI IMPIANTO 14

3.1. Prospettive per il mercato mondiale del vino 14

Conclusioni del presidente sulle prospettive per il mercato mondiale del vino 15

3.2. Ripercussioni su produzione vinicola, prezzi e valori dei terreni 15

Conclusioni del presidente sulle ripercussioni sulla produzione vinicola, i prezzi e i valori dei terreni 18

3.3. Preoccupazioni delle zone rurali: vigneti in zone meno produttive e agricoltura familiare 18

Conclusioni del presidente sulle preoccupazioni delle zone rurali 19

3.4. Reputazione delle denominazioni di origine protetta e rispettivo valore 19

Conclusioni del presidente sulla reputazione della DOP e il rispettivo valore 21

3.5. Standardizzazione e industrializzazione della produzione di vino dell'UE 21

Conclusioni del presidente sulla standardizzazione e industrializzazione dei vini dell'UE 22

3.6. Competitività e ristrutturazione del settore vitivinicolo dell'UE 22

Conclusioni del presidente sulla competitività e la ristrutturazione del settore vitivinicolo dell'UE 23

4. PRESENTAZIONE DELLE POSSIBILI SCELTE FUTURE 24

4.1. Nota di 11 Stati membri 24

4.2. Elementi di riflessione 24

5. CONCLUSIONI DEL GRUPPO DI ALTO LIVELLO 26

ALLEGATO I 28

ALLEGATO II 30

ALLEGATO III 32

ALLEGATO IV 35

ALLEGATO V 40

1. INTRODUZIONE

1.1. Mandato

Il 19 gennaio 2012 il Commissario per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha annunciato pubblicamente la decisione di istituire un gruppo di alto livello sui diritti di impianto nel settore vitivinicolo. La decisione ha fatto seguito alle preoccupazioni espresse da una vasta maggioranza di Stati membri produttori di vino, vari membri del Parlamento europeo e alcune organizzazioni settoriali riguardo alla mancata proroga del regime transitorio dei diritti di impianto a livello di Unione europea dopo il 31 dicembre 2015. Lo scopo del gruppo di alto livello è organizzare un forum di discussione per valutare vari aspetti del funzionamento del regime transitorio dei diritti di impianto in Stati membri e regioni specifici e gli effetti della fine del regime per il settore e il mercato vitivinicoli.

Il gruppo di alto livello, composto da rappresentanti di tutti i 27 Stati membri e delle principali organizzazioni rappresentative a livello europeo (COPA, COGECA, ECVC (tutte e tre rappresentano i coltivatori), EFOW (vini con indicazione geografica), FoodDrinkEurope (industria), CELCAA (commercianti di vini), è presieduto dal Direttore generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Nel corso del 2012 si sono svolte quattro riunioni (19 aprile, 6 luglio, 21 settembre e 14 dicembre) alle quali erano presenti anche tre osservatori del segretariato del Parlamento europeo, del segretariato del Consiglio e della Croazia. Nelle riunioni, il gruppo di alto livello ha ricevuto i contributi permanenti dei principali gruppi di parti interessate del settore vitivinicolo dell'Unione europea oltre ai preziosi contributi forniti dagli esperti accademici e professionisti invitati, dai rappresentanti degli Stati membri e dalla DG AGRI.

Il gruppo di alto livello ha affrontato le seguenti questioni:

(a) il funzionamento attuale del regime dei diritti di impianto a livello di Unione europea e di Stati membri;
(b) gli effetti della fine del regime dei diritti di impianto per il settore e il mercato vitivinicoli;
(c) la necessità di un futuro quadro normativo dell'Unione europea per gli impianti di viti e le sue possibili linee generali.

Tutti i documenti redatti nel quadro del gruppo di alto livello sono disponibili all'indirizzo: http://ec.europa.eu/agriculture/wine/high-level-group/index_en.htm.

1.2. Contesto

Il regime dei diritti di impianto è stato introdotto a livello di Unione europea nel 1976 nel quadro dell'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicolo. All'epoca, il contesto era caratterizzato da una produzione eccessiva e in aumento (soprattutto per quanto riguarda i vini da tavola di scarsa qualità) rispetto agli sbocchi disponibili. Per limitare la produzione di vini da tavola e prevenire le eccedenze strutturali, era stato stabilito un divieto di nuovi impianti.

Inizialmente il divieto era stato fissato per il periodo compreso tra il 1° dicembre 1976 e il 30 novembre 1978, tuttavia la data di scadenza del regime dei diritti di impianto è stata prorogata dieci volte tra il 1976 e il 2008 sempre in via transitoria. I motivi invocati erano nella maggior parte dei casi il rischio permanente di una "situazione di eccedenza strutturale che caratterizza il settore", "la situazione del mercato del settore vitivinicolo" o la "tendenza della produzione a superare il fabbisogno prevedibile nei prossimi anni".

Uno dei principali motivi della transitorietà del regime è l'interpretazione delle disposizioni relative al potenziale produttivo della normativa dell'Unione europea data dalla Corte di giustizia europea nella causa 44/79[2] "*Liselotte Hauer contro Land Rheinland Pfalz*". La Corte ha stabilito che le restrizioni per l'impianto di nuovi vigneti devono perseguire scopi di interesse generale propri della Comunità e non costituire un intervento sproporzionato e inaccettabile nelle prerogative del proprietario. Il divieto di impianto di nuovi vigneti, imposto per un periodo di tempo limitato dal regolamento del 1976, era giustificato dagli scopi di interesse generale propri della Comunità in tale momento, tuttavia avrebbe dovuto essere temporaneo.

Le norme attualmente in vigore, e la decisione di porre fine al divieto provvisorio di impianto di vigneti a livello di Unione europea dopo il 31 dicembre 2015 (con la possibilità di mantenere tale divieto negli Stati membri che lo desiderano, in tutto il territorio o in sue parti, fino al 31 dicembre 2018) fanno parte della riforma dell'OCM nel settore vitivinicolo concordata a livello politico alla fine del 2007. La riforma è stata il risultato di una lunga e difficile discussione politica a livello di Consiglio e rappresenta un delicato equilibrio tra le varie posizioni e gli interessi degli Stati membri, di cui la decisione relativa ai diritti di impianto è solo uno degli aspetti.

I considerando 58 e 59 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio presentano la giustificazione della decisione del Consiglio di non prorogare il regime dopo il 2015: "*Se il divieto provvisorio di nuovi impianti ha inciso in una certa misura sull'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato del vino, nello stesso tempo ha però ostacolato i produttori competitivi che desiderano rispondere in maniera flessibile all'aumento della domanda. Poiché l'equilibrio del mercato non è stato ancora raggiunto e tenendo conto del fatto che le misure di accompagnamento come il regime di estirpazione richiedono un certo tempo per dare i loro frutti, è opportuno mantenere in vigore il divieto di nuovi impianti fino al 31 dicembre 2015, data a partire dalla quale, tuttavia, dovrebbe essere levato definitivamente per permettere ai produttori competitivi di adeguarsi liberamente alle condizioni del mercato. (...)*".

La fine del 2012 corrisponde all'incirca alla fine della prima fase di attuazione della riforma dell'OCM nel settore vitivinicolo, incentrata sul raggiungimento di un equilibrio nel mercato del vino dell'Unione europea e sul rafforzamento della competitività. In un periodo di quattro anni (2009-2012) i principali aspetti hanno riguardato l'attuazione del regime di estirpazione triennale (2009-2011) e l'inizio dell'attuazione dei programmi nazionali di sostegno e di nuove misure normative in materia di indicazioni geografiche, di menzioni tradizionali e di pratiche enologiche.

Nello stesso quadriennio (2009-2012), la situazione del mercato dell'Unione europea è migliorata in misura considerevole e a tale risultato ha contribuito la riforma dell'OCM nel settore vitivinicolo. La riduzione del potenziale produttivo dell'Unione europea e il netto incremento delle esportazioni verso i paesi terzi hanno consentito il ritorno a una stabilità generale e a un equilibrio del mercato, con una diminuzione delle giacenze totali e un considerevole aumento dei prezzi medi dei vini della maggior parte delle categorie (in particolare i vini senza indicazione geografica venduti sfusi). La tradizionale situazione di eccedenza strutturale del mercato del vino dell'Unione europea sembra essere stata corretta e la produzione totale stimata per la campagna 2012/2013 è storicamente bassa (circa 145 milioni di ettolitri); questo livello di produzione è dovuto a condizioni climatiche negative, tuttavia la riduzione della produzione di vino in relazione al periodo precedente la riforma è dovuta anche alla regressione generale delle superfici viticole nell'Unione europea, e in particolare negli Stati membri con la

[2] Raccolta della Giurisprudenza 1979, pag. 3727, 13.12.1979.

più alta produzione di vino. Nonostante gli sviluppi positivi, il settore vitivinicolo dell'Unione europea deve ancora affrontare la sfida di rafforzare la propria competitività nei mercati internazionali. I principali paesi terzi produttori continuano a conquistare quote nei principali mercati di consumo all'interno e all'esterno dell'Unione europea.

La fine del 2012, la Commissione ha presentato una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esperienza acquisita riguardo all'attuazione della riforma, che ha incluso le questioni menzionate in precedenza che generalmente sono state escluse dall'ambito delle discussioni del gruppo di alto livello. La parte restante della relazione tratterà soltanto il contenuto delle discussioni svoltesi in seno al gruppo di alto livello, incentrate sul regime transitorio dei diritti di impianto. La relazione riporterà fedelmente le posizioni e le preoccupazioni dei vari membri e formulerà raccomandazioni finali su tale base.

2. IL FUNZIONAMENTO ATTUALE DEL REGIME DEI DIRITTI DI IMPIANTO

2.1. Disposizioni a livello di Unione europea

L'attuale quadro normativo in materia di diritti di impianto a livello di Unione europea è stato stabilito dal regolamento unico OCM. Il principio di base del regime è il ***divieto transitorio dell'impianto di varietà di uve da vino e del sovrainnesto*** fino al 31 dicembre 2015 per tutti gli Stati membri ai quali non si applica la regola *de minimis*[3]. L'impianto e il sovrainnesto sono ammessi solo se accompagnati da **diritti di impianto**.

Le disposizioni dell'Unione europea definiscono tre tipi di diritti di impianto: 1) diritti di nuovo impianto, 2) diritti di reimpianto e 3) diritti di impianto attinti da una riserva. Gli Stati membri **possono** (oppure no) concedere diritti di nuovo impianto e diritti di impianto attinti da una riserva ai produttori, tuttavia **devono** concedere diritti di reimpianto ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata.

La concessione di **diritti di reimpianto** è quindi l'obbligo fondamentale che gli Stati membri sono tenuti a rispettare, unitamente al principio del divieto di impianto; inoltre, la condizione fondamentale per l'utilizzo dei diritti di reimpianto da parte dei produttori è che tali diritti ***siano*** *esercitati nell'azienda per la quale sono stati concessi*, nello stesso appezzamento oggetto di estirpazione o in un altro appezzamento della stessa azienda.

Tuttavia, gli Stati membri hanno la possibilità di essere **più restrittivi**, stabilendo che i diritti di reimpianto **possono** essere esercitati solo sulle superfici in cui ha avuto luogo l'estirpazione (la soluzione più restrittiva, i diritti sono legati solo a specifici appezzamenti di terreno), oppure possono prevedere una maggiore **flessibilità** e **possono** decidere che i diritti di reimpianto possono essere trasferiti a un'altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro, ma solo nel caso in cui una parte dell'azienda interessata sia trasferita a quest'altra azienda, o le superfici di quest'altra azienda siano destinate alla produzione di vini con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) o alla coltura di piante madri per marze. In tutti questi casi, gli Stati membri devono garantire che eventuali reimpianti non comportino un aumento delle rese.

Inoltre, gli Stati membri **possono** adottare "*disposizioni nazionali più restrittive*" per la concessione di diritti di nuovo impianto o di reimpianto. Questa disposizione lascia agli Stati membri ampia facoltà di applicare eventuali criteri aggiuntivi **più restrittivi** di quelli specificati nelle normative dell'Unione europea, in particolare in materia di diritti di reimpianto.

Per quanto riguarda le **riserve** di diritti di impianto, le disposizioni dell'Unione europea prevedono che siano create a livello nazionale o regionale per migliorare la gestione del potenziale produttivo. Da un lato, le riserve **ricevono** tutti e tre i tipi di diritti di impianto non utilizzati entro il periodo di validità prescritto, e **possono** ricevere i diritti di reimpianto che i produttori decidono di trasferire, ivi compreso dietro corrispettivo versato a partire da risorse nazionali se ritenuto necessario.

---

[3] La regola *de minimis* stabilisce che gli Stati membri in cui il regime non si applicava al 31 dicembre 2007 continuano a non applicarlo. Si tratta di 11 dei 27 Stati membri: Irlanda, Regno Unito, Danimarca, Svezia, Finlandia, Paesi Bassi, Belgio, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania.

Dall'altro lato, gli Stati membri **possono** concedere diritti a partire da una riserva **garantendo** tuttavia che: 1) l'ubicazione, le varietà utilizzate e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda del mercato e 2) le rese siano rappresentative della regione. La prima condizione è definita in maniera così generica e vaga che lascia agli Stati membri un ampio margine di definizione del suo significato e la possibilità di applicare criteri più restrittivi o più flessibili. Gli Stati membri **definiscono** anche i criteri per determinare l'importo del corrispettivo che deve essere versato dai produttori che chiedono di utilizzare i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva, mentre per i coltivatori giovani e qualificati che si insediano per la prima volta tali diritti possono essere concessi a titolo gratuito.

Infine, i diritti di impianto concessi dalla riserva e non utilizzati dai produttori entro due anni sono riassegnati alla riserva; se non sono concessi dalla riserva entro cinque anni si estinguono e il rispettivo Stato membro perde il potenziale produttivo. Possono essere effettuati trasferimenti di diritti di impianto tra varie riserve, regionali o nazionali, nello stesso Stato membro.

Nel complesso, le disposizioni fondamentali del regime a livello di Unione europea sono molto rigorose e comportano il congelamento delle superfici viticole a livello di Unione europea, e nelle stesse ubicazioni; in teoria, consentono inoltre di indurre un congelamento del potenziale produttivo. Tuttavia, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di manovra per rendere le disposizioni più restrittive o più flessibili attraverso l'uso di riserve o l'istituzione di disposizioni riguardanti i diritti di reimpianto: tutto dipende dalle decisioni di attuazione concrete adottate dalle autorità pubbliche a livello nazionale e regionale. Tali decisioni hanno un'importanza determinante per l'economia del settore e per le condizioni di investimento nei vigneti.

2.2. Attuazione a livello di Stati membri e regionale[4]

In base al quadro definito a livello di Unione europea, lo sviluppo delle superfici vitate in ciascuno dei 16 Stati membri è limitato da due fattori principali: 1) la disponibilità totale di diritti di impianto e 2) le normative che le autorità pubbliche possono definire per il loro utilizzo.

Per quanto riguarda la **disponibilità totale di diritti di impianto**, nel 2011 a livello di Unione europea vi erano circa 300 000 ha di diritti di impianto inutilizzati, che rappresentavano più dell'8% del potenziale produttivo totale, e tale dato ha manifestato una tendenza ad aumentare nell'ultimo decennio, lasciando quindi un ampio margine di crescita e non limitando effettivamente l'espansione del settore. La situazione è molto diversa tra gli Stati membri: alcuni sembrano essere molto limitati da tale disponibilità (per esempio la Grecia, con appena circa l'1% del potenziale produttivo totale sotto forma di diritti di impianto), altri non sono limitati in alcun modo (per esempio l'Austria, dove i diritti di impianto rappresentano circa il 23% del potenziale produttivo totale) e in base al sistema attuale potrebbero registrare un considerevole

[4] Le informazioni presentate e discusse riguardo a questo tema in seno al gruppo di alto livello sono basate su due documenti presentati dalla DG AGRI e su quattro presentazioni effettuate dagli Stati membri sui sistemi di attuazione nazionali (Romania, Germania, Francia e Spagna). I 2 documenti preparati dalla DG AGRI ("*The EU system of planting rights: main rules and effectiveness*" e "*The functioning of the planting rights regime in Member States*") sono basati sulle informazioni incluse nelle risposte a un questionario inviate alla DG AGRI dai 16 Stati membri che applicano il regime, sulle informazioni ricevute dagli Stati membri mediante le comunicazioni ufficiali previste dalla normativa dell'Unione europea e su fonti statistiche ufficiali. Il contenuto includeva lo sviluppo del potenziale produttivo negli Stati membri in questione nel corso dell'ultimo decennio (2000-2010), in termini di zone vitivinicole, numero di diritti di impianto e rispettivi trasferimenti, produzione e distillazioni di vino effettive, e un inventario delle principali limitazioni previste dalle normative dell'Unione europea e nazionali.

aumento delle proprie superfici vitate. I tre Stati membri con la più alta produzione di vino dispongono tutti di un margine di espansione relativamente ampio: circa 97 000 ha di diritti di impianto in Spagna (9% del potenziale produttivo totale), circa 67 000 ha in Francia (8% del potenziale) e circa 53 000 ha in Italia (7% del potenziale), per un totale di circa 217 000 ha.

Uno dei principali motivi della maggiore disponibilità di diritti di impianto a livello di Unione europea è legato alla riduzione delle superfici vitate, in quanto l'estirpazione delle superfici esistenti comporta la creazione di diritti di reimpianto, che se non utilizzati tendono ad accumularsi nelle mani dei produttori o nelle riserve. Tale riduzione è una costante nell'Unione europea nel periodo 2001-2011 negli 8 Stati membri più vecchi (riduzione di circa 380 000 ha o del 12%, con punte del 14% in Spagna e Italia) e negli 8 nuovi Stati membri che sono entrati a far parte dell'Unione europea nel 2004 e nel 2007[5]. La netta riduzione delle superfici vitate è dovuta in parte all'estirpazione sovvenzionata in base alle misure adottate nel quadro dell'OCM nel settore vitivinicolo, in particolare nel periodo 2009-2011. Tuttavia, i 161 000 ha estirpati con un sostegno finanziario negli ultimi anni rappresentano soltanto il 59% della riduzione totale delle superfici vitate, mentre il restante 41% dipende da altri fattori, come l'abbandono della produzione in seguito a condizioni di mercato o strutturali del settore sfavorevoli.

L'utilizzo dei circa 300 000 ha di diritti di impianto (di cui circa il 75% è costituito da diritti di reimpianto nelle mani dei produttori e soltanto il 25% da diritti di impianto inseriti nelle riserve) è tuttavia subordinato a **disposizioni definite dalle autorità pubbliche nazionali/regionali nel quadro della legislazione unionale o nazionale**. Una di tali disposizioni è che i diritti di impianto non possono essere trasferiti tra gli Stati membri. Inoltre, un eccesso di diritti di impianto in uno Stato membro o in una sua regione non implica che i richiedenti di tale regione o Stato membro possano farne uso. Le limitazioni sono di norma giustificate dagli Stati membri sulla base di determinati obiettivi politici.

Nel territorio di uno Stato membro possono essere applicate considerevoli restrizioni alla circolazione dei diritti di impianto. Per esempio, negli **Stati membri in cui l'amministrazione è regionalizzata**, la "gestione del potenziale produttivo" può essere delegato completamente (o in misura considerevole) al livello regionale con un coordinamento più o meno ampio a livello centrale; i trasferimenti di diritti tra regioni amministrative possono essere estremamente limitati[6], come nei seguenti di seguito illustrati.

- Germania: in linea di principio i trasferimenti di diritti non sono consentiti tra regioni federali (*Länder*) o tra regioni vitivinicole della stessa regione federale, salvo che le autorità pubbliche li autorizzino.
- Spagna: in linea di principio i trasferimenti di diritti sono consentiti tra regioni autonome, ma con limiti massimi definiti in percentuale del potenziale produttivo; le autorità nazionali svolgano un ruolo di coordinamento.
- Italia: in molti casi le regioni bloccano l'ingresso di diritti di impianto da altre regioni o bloccano l'uscita di diritti verso altre regioni, o bloccano entrambi; a quanto risulta, le autorità pubbliche a livello centrale non svolgono alcun ruolo di coordinamento.

---

[5] Tuttavia, da un'analisi a livello di regioni vinicole emerge che in un numero limitato di tali regioni, solitamente associate a vini DOP prestigiosi, si è verificata una crescita delle superfici vitate (*Veneto* in Italia, *Rioja* in Spagna, *Champagne* in Francia, *Alentejo* in Portogallo, *Baden-Württemberg* in Germania, *Macedonia* in Grecia o *Dobrogea* in Romania).

[6] I trasferimenti dei diritti di impianto tra riserve regionali o i trasferimenti di diritti di reimpianto tra aziende situate in regioni amministrative diverse: il controllo delle riserve e dei trasferimenti tra titolari privati è un elemento della gestione dello sviluppo degli impianti.

Questo tipo di regolamentazione viene spesso giustificata sulla base dell'esigenza di "*mantenere l'equilibrio territoriale*", "*evitare la delocalizzazione della produzione*", "*salvaguardare il paesaggio e l'ambiente tradizionali*" e simili, anziché sulla base di criteri più orientati al mercato. In pratica, i produttori situati in regioni vitivinicole più dinamiche e in crescita possono avere difficoltà ad accedere ai diritti di impianto provenienti da produttori che abbandonano l'attività e attuano l'estirpazione in regioni più regressive.

In vari Stati membri si applica anche il concetto di "**regioni vitivinicole**", che in molti casi non comprendono tutto il territorio e corrispondono a zone vitivinicole storiche. In questo caso, i diritti di impianto non possono essere utilizzati al di fuori di tali zone definite, che possono corrispondere o meno a zone DOP/IGP definite, come per esempio in Germania, dove le 13 regioni vitivinicole occupano una piccola parte del territorio e si concentrano principalmente in alcuni *Länder*, in Francia, dove 10 regioni vitivinicole principali occupano molte zone nel territorio, ad esclusione della maggior parte del territorio settentrionale, in Lussemburgo, dove l'unica regione vitivinicola è situata in una piccola porzione della parte sudorientale del paese, o in Slovacchia, dove 6 regioni vitivinicole occupano soprattutto la parte meridionale del territorio. Le limitazioni previste dalla legislazione nazionale sono di norma giustificate sulla base degli obiettivi della politica territoriale e/o della politica di pianificazione territoriale.

Un elemento correlato è il concetto di "**aree o appezzamenti di terreno idonei**" per la viticoltura, che si riferisce alla classificazione di singoli appezzamenti di terreno o di gruppi di appezzamenti di terreni come "adeguati per la viticoltura" sulla base di criteri agronomici e di normative nazionali o subnazionali. In questo caso, i diritti di impianto non sono concessi ai richiedenti che intendono piantare viti in aree o appezzamenti di terreno non considerati "idonei" per alcun tipo di vino[7]; questo tipo di disposizioni è prevalente in Germania, in Austria e in Ungheria. In quest'ultimo paese, gli appezzamenti di terreno idonei sono classificati anche in base a un sistema di punti e i trasferimenti di diritti di reimpianto tra aziende (la forma prevalente di accesso ai diritti di impianto nello Stato membro in questione) sono autorizzati solo se "l'idoneità" dell'appezzamento di terreno sul quale devono essere piantate le viti è pari o superiore a quella dell'appezzamento di terreno estirpato. Tali limitazioni sono di norma giustificate dagli Stati membri con l'esigenza di assicurare che la viticoltura per la produzione di vino si effettui unicamente in condizioni agronomiche (suolo, clima, rilievo) che possano garantire la possibilità di produrre vini di buona qualità.

L'obiettivo di **"salvaguardare il paesaggio viticolo"** per motivi ambientali o territoriali è anche all'origine di alcune disposizioni limitative. In Germania, per salvaguardare i vigneti nei terreni in pendenza (forte relazione con il turismo) si applica una specifica disposizione nazionale: i trasferimenti dei diritti di reimpianto non sono consentiti tra luoghi con pendenza superiore al 30% e luoghi con pendenza inferiore al 30%, per evitare l'abbandono di zone in cui la viticoltura è difficile.

Esiste un importante legame anche tra le disposizioni relative all'utilizzo dei diritti di impianto e il **sistema DOP/IGP** dell'Unione europea. La maggior parte degli Stati membri, in base alle norme di attuazione nazionali, concede diritti di impianto provenienti dalla riserva soltanto per gli impianti destinati alla produzione di vini DOP/IGP (un'eccezione è costituita dalla Grecia) e

---

[7] La questione deve essere distinta dal legame tra i vari tipi di ubicazione e le diverse qualità dei vini stabilito nelle specifiche DOP/IGP. In questo caso, si fa riferimento a un divieto assoluto di impianto, mentre la definizione di ubicazione nel contesto delle DOP/IGP può impedire la possibilità di piantare viti per la produzione di una specifica indicazione geografica, ma non costituisce un divieto assoluto di impianto se un'altra indicazione geografica può comprendere la stessa zona.

in conformità alle rispettive specifiche, pertanto solo per le aziende situate in zone DOP/IGP e in base alle varietà di vitigni, alle rese e ai metodi di coltivazione prescritti. Inoltre, una disposizione dell'Unione europea stabilisce che, qualora uno Stato membro autorizzi trasferimenti di diritti di reimpianto tra aziende (senza acquisizione parziale), tali diritti devono essere utilizzati per i vitigni destinati alla produzione di vini DOP/IGP. In entrambi i casi, disposizioni di questo tipo evitano effettivamente l'utilizzo dei diritti per piantare vitigni destinati alla produzione di vini senza indicazione geografica in zone non incluse nelle specifiche DOP/IGP; se tali zone comprendono la maggior parte del territorio di uno Stato membro, le limitazioni sono poche (come in Portogallo e in Spagna), se comprendono una parte più ridotta del territorio, o se sono definite a livello di area/appezzamento di terreno, tutti i terreni non inclusi nelle zone DOP/IGP sono esclusi dall'impianto di viti e possono costituire una parte sostanziale del territorio (come in Slovenia o le zone DOP definite sulla base degli appezzamenti di terreno in Francia). Tuttavia, non è vietata la produzione di vini senza indicazione geografica (VSIG) da vitigni situati in zone DOP/IGP: gli operatori economici hanno la possibilità in ciascun caso di determinare quanta della loro produzione sarà commercializzata ogni anno con una data denominazione, in base a norme di classificazione e declassificazione. Tuttavia, l'impianto di nuovi vitigni in zone DOP/IGP (e in alcuni casi anche il reimpianto) è limitato dalle disposizioni incluse nelle rispettive specifiche: se tali disposizioni lasciano un ampio margine di manovra, è possibile che non esistano limitazioni effettive; se sono più restrittive, possono essere applicabili considerevoli limitazioni. È probabile quindi che il produttore non possa decidere liberamente i criteri di impianto di un vigneto.

Un'altra situazione limitante dell'utilizzo dei diritti di impianto prevale in zone in cui **un'organizzazione professionale** legata a una DOP o un'IGP attua la **gestione collettiva dell'offerta**[8]. In questo caso, è possibile che i viticoltori attuali o potenziali che intendono piantare viti per la produzione di alcuni vini specifici con DOP/IGP e che possono soddisfare le condizioni stabilite nelle rispettive specifiche (ivi compresa l'ubicazione dei terreni nella zona DOP/IGP), non ottengano un diritto di impianto o non possano utilizzarlo, come avviene di norma nei casi in cui i membri di un'organizzazione per la DOP/IGP abbiano l'obiettivo di controllare tutta la crescita delle superfici vitate per la produzione del tipo di vini in questione. Tali organizzazioni sostengono solitamente che ciò è giustificano per "*garantire che la produzione di un vino DOP/IGP sia in linea con la domanda del mercato, in termini quantitativi e qualitativi, e quindi abbia uno sbocco sul mercato*" e per il motivo che una denominazione collettiva come un'indicazione geografica debba essere gestita collettivamente per creare valore aggiunto. In alcune regioni (per esempio quelle menzionale nella nota a piè di pagina 5) e nelle zone DOP/IGP presenti al loro interno, sebbene si applichino limitazioni agli impianti, nell'ultimo decennio è stato possibile constatare un'espansione delle superfici vitate. Il meccanismo di attuazione può essere leggermente diverso a seconda dei casi, come risulta dagli esempi di seguito forniti.

- *Prosecco* – il rispettivo *Consorzio di tutela* ha deciso di limitare l'aumento degli impianti per la produzione di *Prosecco DOP* sulla base di un piano di produzione, e ha presentato una proposta in tal senso alle autorità pubbliche di *Veneto* e *Friuli Venezia Giulia*; tali regioni hanno approvato la proposta a metà del 2011 e in questo caso la registrazione di nuovi impianti della varietà *Glera* delle uve utilizzate per il vino DOP in questione nello schedario viticolo è limitata a 20 000 ha fino alla campagna viticola 2013-2014; non è vietato l'utilizzo dei diritti di impianto per altri vitigni DOP/IGP nella stessa zona senza tali decisioni collettive.

[8] Di norma ciò comprende la regolamentazione degli impianti, ma anche altri elementi della regolamentazione dell'offerta di vini.

- *Douro/Porto* – nella primavera del 2012 l'*Instituto de Vinhos do Douro e Porto* (IVDP), nel contesto di una decisione adottata dal rispettivo organo interprofessionale, ha deciso di chiudere la regione viticola di Porto/Douro all'ingresso di diritti di reimpianto provenienti da altre regioni (i diritti possono uscire dalla regione, ma non entrare); in precedenza era consentito l'ingresso di tali diritti, tranne per gli impianti destinati alla produzione di una delle indicazioni geografiche, *Porto DOP*; soltanto i vitigni piantati in determinati appezzamenti di terreno possono essere destinati alla produzione di *Porto DOP*, con un sistema meno restrittivo per il *Douro DOP* e il *Duriense IGP*.
- *Champagne* – il *Syndicat Général des Vignerons de la Champagne*, che rappresenta soltanto i viticoltori che producono lo champagne, può richiedere ogni anno una quantità limitata di autorizzazioni da concedere per gli impianti nella regione di Champagne-Ardenne[9], al fine di controllare la crescita totale degli impianti e conseguire l'obiettivo di "*equilibrare la domanda e l'offerta*"; le richieste, e i criteri proposti per assegnare le quote tra i viticoltori, vengono trasmessi all'*Institut National de l'Origine et de la Qualité* (INAO), un organismo pubblico, che decide quanti ettari di diritti di nuovi impianti debbano essere concessi e i criteri in base ai quali devono essere assegnati tra i viticoltori; tali decisioni sono infine pubblicate come decreti ministeriali del ministero francese dell'Agricoltura; spetta quindi al *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne* (CIVC) gestire la distribuzione delle quote di autorizzazioni, in base ai criteri definiti dall'INAO; l'autorizzazione amministrativa finale viene concessa individualmente a ogni viticoltore che ha presentato una richiesta[10].
- *Rioja* – la zona del Rioja DOP (che comprende parte del territorio delle regioni autonome di *La Rioja*, *Navarra* e *Pais Vasco*, e non è definita a livello di appezzamento) è chiusa all'ingresso di diritti di reimpianto provenienti dall'esterno di tale zona salvo che il *Consejo Regulador DOC Rioja* adotti una decisione in tal senso; quando l'ingresso dei diritti viene autorizzato, possono esservi associati criteri qualitativi (come la varietà di vitigno); l'utilizzo dei diritti di impianto nella regione comporta automaticamente il diritto a produrre il Rioja DOP.

Infine, anche varie **altre disposizioni** relative all'utilizzo dei diritti di reimpianto[11] e dei diritti di impianto provenienti dalle riserve limitano necessariamente tale utilizzo:

- la durata dei diritti di reimpianto – poiché si tratta di diritti la cui durata può essere superiore a 5 anni dall'emissione (nel caso di alcune regioni in Germania, la durata può essere di 13 anni, mentre nella maggior parte degli altri Stati membri di norma è pari a **8 anni** o fino alla data finale del regime attuale), il titolare è incentivato a non utilizzarli (o a trasferirli a un altro titolare) entro un breve periodo di tempo e ad adottare un atteggiamento attendista, allo scopo di ridurre la disponibilità effettiva dei circa 225 000 ha di diritti di reimpianto per gli utilizzatori potenziali che ne sono alla ricerca in qualsiasi momento;

---

[9] Non sono concesse autorizzazioni per gli appezzamenti di terreno nella regione al di fuori di quelle definite nelle specifiche DOP.

[10] Questa procedura, e in particolare il ruolo fondamentale delle organizzazioni dei coltivatori (*Syndicats, Organismes de Défense et Gestion* o ODG) svolto nella presentazione della proposta iniziale alle autorità pubbliche riguardo alla quantità accettabile di ettari su cui possono essere effettuati gli impianti e i criteri ai quali devono attenersi, è comune a quasi tutte le regioni vitivinicole in Francia, attribuendo quindi per legge un ruolo principale a una parte della catena di approvvigionamento (coltivatori) nel controllo della regolamentazione degli impianti a livello nazionale.

[11] Tali disposizioni hanno un'influenza particolare negli Stati membri in cui l'utilizzo di tali diritti è il modo dominante attraverso il quale i viticoltori attuali o potenziali possono piantare viti (per esempio, Germania, Italia, Portogallo, Spagna o Lussemburgo).

- l'assenza di mercati di scambio dei diritti di impianto trasparenti – negli Stati membri in cui i trasferimenti dei diritti di reimpianto sono la forma dominante di accesso ai diritti, in quanto le riserve sono inesistenti o relativamente inattive, il prezzo per ettaro di diritti può variare in misura considerevole da meno di 1 000 euro/ha a più di 20 000 euro/ha (come per esempio in Italia e in Portogallo); il prezzo dipende dalla relativa scarsità dei diritti, ma anche dalla presenza di intermediari che aggiungono il loro margine a uno scambio tra due produttori; maggiore è il costo e meno interessante diventa acquistare un diritto e procedere a un investimento;
- il funzionamento delle riserve – gli Stati membri possono mettere a disposizione i diritti di impianto per tutti i richiedenti mediante le riserve in maniera relativamente semplice o applicare disposizioni relativamente restrittive come non tenere aperte le riserve tutto l'anno o non aprirle ogni anno nonostante la disponibilità di diritti, concedere i diritti di impianto solo a tipi di richiedenti specifici (per esempio i giovani coltivatori), imporre limiti di dimensioni massimi per il beneficiario (per esempio, 1 ha; nel caso della Francia, le disposizioni nazionali non consentono a un beneficiario di ottenere più di 1 ha di autorizzazioni all'anno per la DOP e di 3 ha per l'IGP), concedere diritti solo per vini DOP/IGP, stabilire un ordine di priorità con criteri molto definiti (qualitativi come il tipo di varietà di vitigno, la regione di ubicazione dei richiedenti, il grado di pendenza, il livello di meccanizzazione del vigneto da piantare e simili).

Nel complesso, negli Stati membri in cui nelle riserve esiste una relativa abbondanza di diritti di impianto che sono concessi a titolo gratuito o in cambio di un importo simbolico (per esempio, Austria, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, Bulgaria, Romania, Malta), non esiste un mercato attivo per lo scambio di diritti di reimpianto tra aziende e tutto avviene attraverso le riserve. Negli Stati membri in cui non esistono riserve o in cui le riserve svolgono un ruolo relativamente meno importante rispetto agli scambi di diritti di reimpianto tra titolari privati (per esempio, Lussemburgo, Portogallo, Italia, Spagna, Germania), l'accesso ai diritti di reimpianto e le disposizioni associate sono molto importanti. In Francia la differenza non è rilevante in quanto l'accesso a tutti i tipi di diritti di impianto è unificato attraverso un "sistema di autorizzazione" e la riserva svolge un ruolo attivo.

2.3. Conclusioni del presidente sul funzionamento attuale del regime dei diritti di impianto

Il presidente del gruppo di alto livello ha formulato le seguenti osservazioni:

- rispetto ai sistemi di limitazione dell'offerta in altri settori, il regime dei diritti di impianto non può essere considerato uno strumento molto efficace per controllare la produzione di vino, in quanto può consentire di controllare in una certa misura le superfici viticole, ma non di controllare effettivamente le rese; può essere considerato soltanto uno strumento che regolamenta parzialmente la produzione di vino. Dopo l'introduzione del regime dei diritti di impianto a livello di Unione europea, il mercato non è mai stato equilibrato: dal 1980-1981 sono stati distillati considerevoli volumi di produzione eccedente. Il mercato ha raggiunto un equilibrio nel 2010-2011 dopo una riduzione degli sbocchi per la distillazione e l'attuazione del regime di estirpazione triennale, unitamente ad altri fattori come il forte sviluppo delle esportazioni;
- la disponibilità di circa 300 000 ha di diritti di impianto a livello di Unione europea non significa che i coltivatori abbiano facile accesso a tali diritti: è relativamente facile uscire dal settore, ma non entrarvi;

- le disposizioni dell'Unione europea e le "*disposizioni più restrittive*" applicate a livello nazionale e regionale, di norma giustificate dagli Stati membri sulla base di vari obiettivi politici, determinano un'ampia eterogeneità di situazioni in tutta l'Unione europea, che non consente di creare condizioni eque di concorrenza per gli investimenti nel settore vitivinicolo tra gli Stati membri e le relative regioni;
- in alcune zone dell'Unione europea il sistema è quasi congelato, mentre in altre zone esistono poche restrizioni;
- sono necessarie una maggiore armonizzazione e flessibilità nell'attuazione di qualsiasi sistema di regolamentazione degli impianti a livello di Unione europea, in modo tale che il settore possa rispondere alle sfide future.

Il presidente del gruppo di alto livello ha anche preso atto che quasi tutti i 16 Stati membri che attuano il regime dei diritti di impianto, e le 4 organizzazioni che rappresentano i coltivatori, ritengono che il regime sia stato positivo per il rispettivo settore vitivinicolo e che consenta uno sviluppo organizzato a vantaggio dei viticoltori, sottolineando inoltre che il regime ha consentito di mantenere il tessuto produttivo in una gran varietà di regioni, evitando quindi squilibri territoriali e il degrado ambientale. Il presidente ha anche distribuito a tutti i membri la posizione scritta del Parlamento europeo, che è favorevole alla continuazione del regime[12].

D'altro canto, alcuni degli 11 Stati membri che non applicano il regime (prevalentemente paesi consumatori di vino) hanno espresso un parere negativo sul funzionamento attuale del sistema e si oppongono per principio a qualsiasi sistema di regolamentazione dell'offerta, mentre altri hanno dichiarato di essere relativamente disposti a seguire le discussioni in seno al gruppo di alto livello prima di definire una posizione.

Le 2 organizzazioni delle parti interessate che rappresentano l'industria e il commercio erano favorevoli all'esistenza di un quadro normativo per gli impianti, ma diverso da quello attuale.

[12] Relazione Dess sulla PAC verso il 2020, adottata in seduta plenaria nel giugno 2012.

3. GLI EFFETTI DELLA FINE DEL REGIME DEI DIRITTI DI IMPIANTO

Le riflessioni su questo secondo tema del gruppo di alto livello si sono basate su uno scenario di assenza di qualsiasi tipo di sistema di regolamentazione degli impianti di vitigni e sui conseguenti effetti sul settore vitivinicolo e sul mercato del vino. Nei punti di seguito riportati, prima di esaminare i possibili effetti, viene fornita una descrizione delle prospettive per il mercato mondiale del vino nei prossimi anni per fornire un quadro per le discussioni ed eventuali scelte politiche future.

3.1. Prospettive per il mercato mondiale del vino

Le prospettive per il mercato mondiale del vino fino al 2020[13] prevedono un aumento del consumo totale di vino da 264 milioni di ettolitri nel 2012 a 270 milioni di ettolitri nel 2020 (+6 milioni di ettolitri), tuttavia con una riduzione del consumo nell'Unione europea da 151 milioni di ettolitri a 141 milioni di ettolitri (-10 milioni di ettolitri) nello stesso periodo; tale riduzione dovrebbe avvenire soprattutto nei principali Stati membri produttori di vino meridionali (Francia, Italia, Spagna), in quanto è previsto un leggero aumento negli Stati membri settentrionali (Regno Unito, Germania, Svezia). L'aumento del consumo avverrà necessariamente in altre parti del mondo, in particolare in Asia (Cina, Giappone), ma anche in Russia, negli Stati Uniti, in Canada e in Brasile. Anche se continuerà a essere il più grande al mondo, il mercato dell'Unione europea perderà progressivamente importanza in termini assoluti e relativi[14].

La produzione vinicola a livello mondiale dovrà crescere per rispondere all'aumento della domanda; tuttavia, sulla base di tendenze passate, si prevede che il necessario aumento della capacità produttiva si registrerà soprattutto nei paesi terzi (Cile, Australia o Sudafrica). Nell'Unione europea continuerà a verificarsi una riduzione progressiva (da 157 a 151 milioni di ettolitri) sulla base di una tendenza prevista in uno scenario di continuazione del regime dei diritti di impianto. L'Unione europea continuerà a essere di gran lunga il maggiore produttore nel 2020, perdendo tuttavia terreno rispetto ai paesi terzi.

Tali tendenze si rifletteranno sulle quote di mercato nei principali mercati di consumo, in un gran numero dei quali i vini dell'Unione europea dovrebbero perdere terreno rispetto a quelli dei paesi terzi (come Stati Uniti, Canada, Giappone e Brasile) nonostante l'aumento previsto delle esportazioni nette dell'Unione europea[15]; altri concorrenti avrebbero aumenti più elevati delle esportazioni verso tali mercati rispetto all'Unione europea. Le prospettive sono tuttavia positive in Cina e in Russia, dove le quote di mercato dovrebbero aumentare con la crescita della domanda, mentre dovrebbero restare relativamente stabili nei principali mercati dell'Unione europea come la Germania e il Regno Unito.

Tenuto conto dei cambiamenti strutturali che dovrebbero verificarsi nel mercato mondiale, le sfide sono ardue per il settore vitivinicolo dell'Unione europea negli Stati membri produttori di

---

[13] "*Medium-term projections for the world wine market: 2012-2020*", DG AGRI.

[14] Gli aspetti qualitativi e di valore dello sviluppo dei consumi, che sono molto importanti per caratterizzare il mercato del vino, non hanno potuto essere modellati in questo studio per mancanza di dati completi: erano disponibili solo dati sugli sviluppi quantitativi.

[15] Per il fatto che il consumo nell'Unione europea dovrebbe diminuire a un ritmo più veloce rispetto alla produzione.

vino tradizionali. Sarà essenziale per il settore definire le migliori strategie per rafforzare la competitività nei confronti dei produttori di vino dei paesi terzi nei principali mercati di consumo dell'Unione europea e nei principali mercati dei paesi terzi, sapendo che tali mercati rappresenteranno essenzialmente la futura crescita della domanda[16].
Comprendere l'evoluzione del comportamento, delle preferenze e delle tendenze dei consumatori nei vari mercati è fondamentale per la competitività: per esempio, mentre in mercati come il Regno Unito o gli Stati Uniti un fattore importante è costituito dalla varietà di uve, con una maggiore importanza di prezzo/offerte promozionali nel Regno Unito rispetto agli Stati Uniti, la regione o il paese di origine è un fattore importante in particolare in mercati come la Cina, il Giappone, il Brasile o la Russia, ma lo è altrettanto il prezzo; in Canada o in Svezia i principali fattori sono la marca e la varietà.

Conclusioni del presidente sulle prospettive per il mercato mondiale del vino

Il presidente del gruppo di alto livello ha formulato le seguenti osservazioni:

- i mercati in crescita più importanti per i vini dell'Unione europea in futuro hanno caratteristiche diverse dai mercati di consumo negli Stati membri produttori di vino tradizionali; inoltre, tali mercati hanno anche caratteristiche molto diverse tra loro e un'unica strategia non sembra adeguata per tutti e per rafforzare la competitività generale dei vini dell'Unione europea;
- esiste un problema generale di identificazione dei vini da parte di molti consumatori al di fuori degli Stati membri produttori di vino: il modello di vini IGP dell'Unione europea ha determinato un'elevata complessità di scelta, mentre dal 75% all'80% delle quote di mercato negli Stati Uniti e nel Regno Unito riguarda prodotti vinicoli di facile consumo con un prezzo accessibile; i vini varietali, per molti consumatori e molti mercati, sono utilizzati come scorciatoia per la scelta, in quanto sono spesso considerati molto più facili da identificare rispetto a una molteplicità di indicazioni geografiche;
- d'altro canto, nei mercati emergenti (per esempio la Cina) esiste anche un crescente interesse nei confronti dei vini dell'Unione europea di prima qualità con un prezzo elevato legati alla regione o al paese di origine, con una tendenza all'espansione di questo mercato di nicchia;
- le riflessioni su qualsiasi futuro sistema di regolamentazione degli impianti a livello di Unione europea dovrebbero essere basate sulle prospettive del mercato per il medio o lungo termine per i vari tipi di vini e sul fatto che tale sistema non dovrebbe essere un ostacolo alla definizione di strategie per una produzione competitiva che consentano di migliorare la situazione di mercato dei vini dell'Unione europea nel mondo e di soddisfare l'aumento futuro della domanda.

3.2. Ripercussioni su produzione vinicola, prezzi e valori dei terreni

Una delle principali preoccupazioni espresse dagli Stati membri e dalle organizzazioni rappresentative che difendono la continuazione dell'attuale regime è che, senza un sistema di controllo come il regime dei diritti di impianto, si verificherebbe un aumento eccessivamente rapido di nuovi impianti. L'espansione delle superfici vitate comporterebbe un aumento della produzione vinicola che avrebbe necessariamente come conseguenza un eccesso di offerta, una

[16] "*EU wine sector competitiveness: global wine trends and outlook*", di Wine Intelligence (società di consulenza).

netta riduzione generale dei prezzi e effetti negativi sui redditi dei produttori. Inoltre, una situazione di questo tipo ridurrebbe il valore patrimoniale dei viticoltori e in particolare il valore dei terreni con i vigneti e altri effetti (esaminati in altre parti della presente relazione).

Sull'argomento sono stati presentati vari studi prospettici[17] ed è stato istituito un gruppo di lavoro composto da membri del gruppo di alto livello per discutere la questione.

Lo studio di UMR-MOISA-Montpellier si interroga su ciò che accadrebbe nell'Unione europea senza il regime dei diritti di impianto, basandosi in particolare su una valutazione della situazione in due paesi dell'emisfero meridionale: Australia e Argentina. Il primo paese serve a illustrare la totale assenza di meccanismi di regolamentazione e la libertà per ogni nuovo entrante di investire nel settore, con conseguenze quali un aumento incontrollato di nuovi impianti e in definitiva una crisi di produzione eccessiva, fallimenti, estirpazioni o abbandoni; il secondo paese serve a illustrare che un sistema di regolamentazione senza un controllo efficace degli impianti illegali o che riguarda solo una parte del territorio di un paese può anche comportare situazioni di crisi che sono difficili da gestire *a posteriori*. Per quanto riguarda l'Unione europea, lo studio confronta l'attuazione del regime dei diritti di impianto in Portogallo, Spagna e Francia, concludendo che un'attuazione più liberale può anche comportare crisi di produzione eccessiva e implicitamente presentando il rigoroso modello di regolamentazione francese applicato in alcune regioni come il più difendibile. Contesta inoltre il parere secondo cui la fine del regime dei diritti di impianto consentirebbe ai produttori più competitivi di sviluppare economie di scala sostenendo che queste ultime hanno un'importanza relativamente scarsa nel settore vitivinicolo e che è fondamentale garantire prezzi elevati. Infine, descrive gli effetti sociali, territoriali e ambientali negativi della fine del regime, sebbene senza fornire molti elementi analitici a sostegno di tali descrizioni. Nel complesso, sembra difendere la continuazione dell'attuale regime dei diritti di impianto con un approccio rigoroso. Nella discussione che ha fatto seguito alla presentazione, sono state formulate alcune osservazioni in relazione al caso dell'Australia e ai relativi dati sulla mancata vendemmia compresi tra il 9% e il 7% per il periodo 2008-2010, presentata nello studio come un'eccedenza e un motivo a favore della regolamentazione degli impianti. Nel caso dell'Australia non erano previste sovvenzioni per la mancata vendemmia, mentre nell'Unione europea la mancata vendemmia è possibile con sovvenzioni fornite nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno. Tenuto conto che, nell'ambito del sistema regolamentato dei diritti di impianto dell'Unione europea, i produttori hanno ancora distillato con sovvenzioni circa il 14% della produzione all'anno in media (negli ultimi 30 anni), sono stati espressi dubbi riguardo alla misura in cui il sistema dei diritti di impianto dell'Unione europea ha effettivamente consentito di giungere a un equilibrio del mercato rispetto al sistema australiano.

Lo studio di INEA presenta due analisi delle prospettive. La prima (basata sul *modello Nerlove*) intende stabilire una relazione statisticamente significativa tra la variazione dei prezzi e lo sviluppo di superfici vitate, tuttavia, sebbene sia stato possibile stabilire tale relazione nel caso dei paesi terzi (Cile, Australia) in cui gli aumenti dei prezzi di esportazione hanno comportato la crescita delle superfici vitate, i risultati non sono stati significativi per l'Unione europea in cui la riduzione delle superfici vitate è una costante con o senza aumento dei prezzi (tuttavia, una parte della riduzione è dovuta alle misure di estirpazione sovvenzionata, e la mancanza di una relazione significativa può dipendere anche dalle misure politiche applicate nell'Unione europea nell'ambito dell'OCM nel settore vitivinicolo). La seconda analisi (basata sui dati FADN e un

[17] "*The liberalisation of planting rights in the EU wine sector*" di INEA per il Parlamento europeo; "*Étude sur les impacts socio-économiques et territoriaux de la libéralisation de droits de plantations viticoles*" di UMR-MOISA-Montpellier; "*Regional effects of the end of the planting rights regime*" della DG AGRI.

modello di gestione della qualità dei prodotti) è intesa a confrontare la redditività delle aziende viticole con quella di colture comparabili in alcune regioni viticole in vari Stati membri, prevedendo una crescita nei casi in cui la viticoltura sia molto più redditizia di qualsiasi coltura alternativa; giunge alla conclusione che in generale in molti casi vengono esercitate pressioni per l'espansione degli impianti in considerazione del livello di redditività più elevato rispetto ad altre colture, sottolineando inoltre che i risultati possono essere sovrastimati in quanto non si tiene conto dei rischi di investimento e dei vincoli finanziari (per realizzare un vigneto sono necessari investimenti relativamente elevati, e chiunque intenda farlo deve prendere in considerazione i rischi). Infine, prevede due possibilità tra la liberalizzazione degli impianti e il mantenimento del regime nella sua forma attuale: liberalizzare attribuendo tuttavia un ruolo rafforzato di regolamentazione dell'offerta alle organizzazioni professionali legate alla DOP o mantenere il regime dei diritti di impianto eliminando tuttavia molte delle disposizioni rigorose e rafforzando la flessibilità e la gestione. Le due possibilità sono motivate dalla valutazione generale secondo cui la completa liberalizzazione degli impianti potrebbe determinare pressioni a favore di cambiamenti strutturali nel settore vitivinicolo dell'Unione europea, in seguito a una riduzione dei produttori di vini DOP e delle aziende di dimensioni più piccole, e potrebbe provocare un indebolimento della stabilità socioeconomica e ambientale in zone marginali. Nella discussione che ha fatto seguito alla presentazione sono state esaminate le due possibilità e la maggior parte degli Stati membri produttori di vino si è espressa a favore di un'attuazione più flessibile dell'attuale regime anziché della liberalizzazione accompagnata da contromisure. È stata sottolineata la relazione tra i diritti di impianto e tutte le altre misure dell'OCM rivolgendo particolare attenzione all'arricchimento e ai programmi nazionali di sostegno.

L'analisi presentata dalla DG AGRI, basata su una metodologia a criteri combinati (ivi compresi indicatori basati sulla FADN, informazioni sui trasferimenti dei diritti di impianto, evoluzione delle zone viticole nel periodo 2001-2011 e criteri quantitativi basati sul funzionamento del regime dei diritti di impianto a livello regionale), si propone di individuare le regioni vitivinicole dell'Unione europea in cui sembrerebbe probabile un aumento delle superfici vitate in seguito alla fine del regime dei diritti di impianto[18]. L'esito dell'analisi è che per la maggior parte delle regioni vitivinicole non sembra probabile un aumento delle superfici vitate totali; per alcune regioni vitivinicole che manifestano una tendenza alla crescita, attualmente il regime dei diritti di impianto non impone restrizioni significative alla loro crescita, per cui in questo caso non si prevedono effetti reali della fine del regime; per un numero limitato di regioni vitivinicole sembra probabile una crescita delle superfici vitate dovuta alla fine del regime (per esempio, Veneto, Champagne, Rioja), in quanto le attuali restrizioni limitano effettivamente una crescita che altrimenti si verificherebbe tenendo conto dei segnali del mercato. Nel complesso, a livello di Unione europea non si prevede un aumento rilevante degli impianti nel breve e medio termine in seguito alla fine del regime, e quindi non sembra probabile un rischio significativo di produzione eccessiva. Tuttavia, in alcune regioni in cui esistono effettive restrizioni allo sviluppo di nuovi impianti, potrebbe verificarsi un rapido aumento degli impianti che comporterebbe un incremento dell'offerta di vino e una riduzione dei prezzi e dei redditi, con effetti negativi per i rispettivi viticoltori.

Nella discussione del gruppo di lavoro, gran parte degli Stati membri produttori di vino e dei soggetti che rappresentano i coltivatori ha espresso il parere secondo cui l'abbandono del regime dei diritti di impianto comporterebbe una produzione eccessiva, una riduzione dei margini e, ancora una volta, la necessità di misure di distillazione. Tuttavia, la maggior parte degli Stati

[18] Le regioni vitivinicole analizzate comprendono soltanto quelle in cui esistono informazioni statistiche sui vini (su zone vitivinicole o su aziende vinicole specializzate con la contabilità inclusa nella FADN), non tutte le regioni di ogni Stato membro.

membri non produttori ha contestato l'esistenza di un legame diretto tra i diritti di impianto e l'equilibrio del mercato o il rischio di una produzione eccessiva. Un aspetto importante che è stato sottolineato è la situazione specifica dei piccoli produttori o di chi produce in condizioni più difficili su terreni in pendenza e l'importanza dei vigneti per l'equilibrio ambientale in alcune zone; è stato inoltre sottolineato che il regime attuale non comporta alcun costo per i contribuenti europei, rispetto a una situazione in cui dovrebbero essere concesse sovvenzioni per le zone svantaggiate. Tali argomenti sono stati respinti da altri membri intervenuti per chiedere in quale misura la situazione specifica menzionata determinerebbe la politica generale del settore vitivinicolo in termini di competitività e in quale misura i problemi specifici indicati non hanno potuto essere affrontati nel secondo pilastro della PAC.

Conclusioni del presidente sulle ripercussioni sulla produzione vinicola, i prezzi e i valori dei terreni

Il presidente del gruppo di alto livello ha formulato le seguenti osservazioni:

- i tre studi presentati offrono punti di vista diversi riguardo ai possibili effetti della liberalizzazione;
- è difficile prevedere con certezza se la fine del regime dei diritti di impianto comporterebbe un'espansione eccessivamente rapida degli impianti di viti nell'Unione europea e se ciò determinerebbe un eccesso di offerta e altri effetti negativi per il settore. Sembra che tutto dipenda dai segnali del mercato e dalla facilità di sviluppo di nuovi impianti;
- il rischio esiste comunque, in particolare in alcune regioni, e risulta chiaramente che molti dei membri del gruppo di alto livello temono questo scenario, e ritengono più sicura l'esistenza di un quadro normativo per tutti gli impianti di viti a livello di Unione europea;
- altri membri hanno sottolineato la necessità di disporre di un regime vitivinicolo più orientato al mercato, per tenere conto in maniera più adeguata delle tendenze del mercato;
- la discussione ha consentito di comprendere meglio i rischi principali e le situazioni fondamentali che qualsiasi futuro sistema di regolamentazione degli impianti a livello di Unione europea dovrebbe affrontare non consentendo che restino pratiche troppo restrittive e una mancanza di trasparenza.

3.3. Preoccupazioni delle zone rurali: vigneti in zone meno produttive e agricoltura familiare[19]

Si ritiene che **le zone vitivinicole meno produttive** siano di due tipi:

- uno si riferisce a **zone in terreni in pendenza** in alcune regioni d'Europa, con vino di alta qualità e prezzi elevati, ma con alti costi di produzione; alcune di tali zone sono attualmente tra le zone vitivinicole più redditizie nell'Unione europea, con rese molto elevate (per esempio Mosella, Alsazia e così via);

[19] Gli effetti esaminati in questo punto e in quelli successivi della presente relazione, pur essendo in qualche modo trattati negli studi menzionati al punto 3.2, sono stati discussi principalmente nel contesto di gruppi di lavoro specifici e nella terza riunione del gruppo di alto livello sulla base delle questioni fondamentali sollevate (cfr. allegato 1).

- l'altro tipo di zone sono esattamente il contrario, ossia **zone con rese molto basse** (20-30 hl/ha), in regioni remote secche, con suoli più poveri di materia organica, con un considerevole rischio di abbandono (per esempio, alcune zone in Spagna). Tali produzioni svolgono tuttavia un ruolo importante nell'economia delle regioni interessate.

Da varie risposte del gruppo di lavoro è emerso che esiste il rischio che la produzione si trasferisca da questo tipo di zone fragili, anche se hanno rese elevate e producono vini di alta qualità, in zone con costi di produzione più bassi nelle pianure in cui sarebbe possibile ottenere rese più elevate. Ciò sarebbe dovuto principalmente agli investimenti negli impianti da parte di imprese di grandi dimensioni che hanno la possibilità di produrre su vasta scala, utilizzando i marchi, rendendo più difficile competere per le regioni con costi di produzione più alti. Questa concentrazione territoriale della produzione avrebbe ripercussioni sui coltivatori con aziende a conduzione familiare, determinando uno spopolamento delle zone più fragili. Si sostiene inoltre che in alcune zone non esiste alcuna alternativa alla viticoltura, che è l'attività che le tiene in vita economicamente. Alle zone più fragili è anche associato il valore del paesaggio, del patrimonio e dell'identità culturali.

Tuttavia, alcuni oratori hanno anche dichiarato che l'attuale regime dei diritti di impianto non impedisce l'abbandono delle zone vitivinicole meno produttive, che è un processo maggiormente legato agli sviluppi del mercato e alla difficile situazione economica dei coltivatori di tali zone. È stato anche menzionato che la liberalizzazione del regime dei diritti di impianto influirebbe principalmente sulle zone vitivinicole dinamiche e in crescita, senza tuttavia causare una crisi di produzione eccessiva. La maggior parte delle regioni vitivinicole in Europa ha perso superfici nell'ultimo decennio e non sarebbe interessata in misura considerevole dagli effetti della fine del regime dei diritti di impianto.

Per quanto riguarda le opzioni che possono essere proposte per i rischi posti in evidenza, la maggioranza degli Stati membri produttori era più incline a mantenere un sistema in grado di regolamentare la produzione o gli impianti, dichiarandosi tuttavia favorevole a un sistema più flessibile e meno restrittivo di quello attuale, per trarre vantaggio dalle opportunità presenti nei nuovi mercati. Alcuni Stati membri hanno sottolineato la necessità di compiere passi avanti nella produzione di vini senza indicazione geografica (per esempio, i vini varietali) per competere in maniera più adeguata con i vini di paesi terzi. Gli stessi Stati membri hanno tuttavia anche difeso il mantenimento di una regolamentazione generale. Vari Stati membri hanno sostenuto che è anche importante disporre di misure a sostegno dei coltivatori nelle zone svantaggiate, nel primo o nel secondo pilastro della PAC.

Conclusioni del presidente sulle preoccupazioni delle zone rurali

Il presidente del gruppo di alto livello ha formulato le seguenti osservazioni:

- sono state espresse importanti preoccupazioni riguardo ai vigneti in zone meno produttive dovute alla delocalizzazione della produzione verso le pianure, e in particolare è stato manifestato l'interesse generale a mantenere i vigneti nei terreni in pendenza;
- sarebbe auspicabile che qualsiasi futuro sistema di regolamentazione degli impianti a livello di Unione europea tenga conto per quanto possibile in via prioritaria di tale zone.

3.4. Reputazione delle denominazioni di origine protetta e rispettivo valore

Riguardo agli **effetti che la fine del regime dei diritti di impianto avrebbe sulla reputazione e il valore dei vini DOP**, nelle discussioni del gruppo di lavoro alcuni Stati membri produttori di vino hanno sostenuto che si sarebbe sicuramente verificata una perdita di reputazione dei vini di qualità, senza tuttavia fare riferimento in proposito a studi di impatto o analisi concrete; era percepita più come un rischio generale. In tale contesto, alcuni Stati membri hanno anche affermato che l'abolizione del regime dei diritti di impianto avrebbe determinato una riduzione dei prezzi dei vini e quindi una perdita di reddito per i produttori di vini DOP dovuta a una maggiore concorrenza tra i produttori di vino, le regioni e le categorie vinicole. Si poteva anche correre il rischio di un'espansione dei vigneti all'interno o all'esterno della zona geografica delimitata per la DOP, di un aumento delle rese e di un indebolimento della reputazione di alcuni vini DOP.

D'altro canto, in caso di mantenimento del regime, secondo alcuni Stati membri/organizzazioni rappresentative il volume di vini prodotti sarebbe più stabile e gli effetti sulla qualità di tali vini sarebbero minori o nulli; sarebbe possibile mantenere la qualità in maniera più adeguata e l'influenza sui prezzi dei vini e sui redditi sarebbe minore. Il regime potrebbe anche avere la funzione di strumento protezionistico nei confronti degli investimenti di paesi terzi e contribuirebbe a salvaguardare il valore patrimoniale dei viticoltori.

Altri membri del gruppo hanno tuttavia iniziato una discussione sul fatto che per molti consumatori è difficile decidere se il principale criterio di acquisto sia il prezzo o la qualità. La qualità è considerata una caratteristica soggettiva che dipende in parte dall'educazione del consumatore ed è stato affermato che esiste un mercato per i vini di qualità come per altri vini. È stata quindi sollevata la questione della misura in cui il regime attuale impedisce lo sviluppo di vini senza indicazione geografica o di vini varietali. Tenuto conto che i diritti di impianto esistenti in zone senza indicazione geografica possono essere trasferiti solo a zone con indicazione geografica, è chiaro che l'attuale sistema non è predisposto per la produzione di vini senza indicazione geografica.

È stato anche discusso il **tipo di misure che, in una situazione di regolamentazione più flessibile degli impianti, potrebbero consentire di affrontare alcuni degli aspetti** della questione. Sebbene la maggioranza degli Stati membri sia favorevole al mantenimento del regime, alcuni di essi hanno prospettato la possibilità di una maggiore flessibilità, soprattutto per quanto riguarda i vini varietali, considerando tuttavia la sussidiarietà a livello nazionale/regionale importante per decidere in merito ad aspetti concreti della regolamentazione degli impianti.

Alcuni Stati membri hanno anche dichiarato che non avrebbero voluto che il sistema fosse introdotto nei loro paesi (attualmente rientranti nell'ambito della regola "*de minimis*"). Sono stati discussi anche altri strumenti o alternative alla situazione attuale:

- un osservatorio economico europeo per il settore vitivinicolo;
- le organizzazioni interprofessionali o di altro tipo potrebbero essere rafforzate e svolgere un ruolo in relazione alla regolamentazione degli impianti. In tale contesto, è stato menzionato l'articolo 113 *quater* del regolamento unico OCM (norme di commercializzazione), che, in effetti, è una base giuridica che consente ad alcune organizzazioni, tra cui quelle interprofessionali, di intervenire;
- delimitazione e definizione più adeguate dei vini DOP: miglioramento delle specifiche dei prodotti e della delimitazione della zona geografica, delle rese e dell'età media delle scorte di vino, allo scopo di rafforzare la posizione dei vini di qualità rispetto ad altri vini;

- possibilità di migliorare i programmi nazionali di sostegno per il settore vitivinicolo in termini di ricerca.

Conclusioni del presidente sulla reputazione della DOP e il rispettivo valore

Il presidente del gruppo di alto livello ha formulato le seguenti osservazioni:

- un gran numero di Stati membri produttori di vino e di organizzazioni rappresentative ha espresso forti preoccupazioni in relazione alla gestione dell'offerta di vini DOP, sottolineando i rischi associati a un eccessivo aumento di impianti nelle zone DOP con una reputazione elevata;
- è stato anche sottolineato che spesso le attuali limitazioni possono essere sproporzionate in relazione agli scopi da conseguire;
- sarebbe auspicabile che qualsiasi futuro sistema di regolamentazione degli impianti a livello di Unione europea affrontasse la specificità dei vini DOP, garantendo che non siano applicate eccessive restrizioni con un effetto negativo su altri tipi di vini.

3.5. Standardizzazione e industrializzazione della produzione di vino dell'Unione europea

Riguardo al significato dei **concetti di industrializzazione e di standardizzazione**, alcune delegazioni hanno difeso l'idea che il modello vinicolo europeo sia basato su miscele di varietà diverse, che è un fattore di ricchezza, in contrasto con i vini ottenuti da un'unica varietà. Si è svolto un dibattito riguardo alla connotazione di "industrializzazione", spesso percepita come qualcosa di negativo o in contrasto con la qualità, ma è stato anche espresso il parere che l'industrializzazione (associata a metodi di produzione su più vasta scala e più meccanizzati) potrebbe anche consentire di migliorare la qualità.

In merito agli **effetti derivanti dalla fine del regime dei diritti di impianto**, la maggioranza dei membri non ha ritenuto probabile un aumento massiccio degli impianti nell'Unione europea da parte delle grandi imprese multinazionali con la fine del regime, sebbene, in alcune regioni, potrebbe verificarsi un aumento degli impianti in zone più facili da coltivare. Nel complesso, è stata espressa l'idea che le attuali prospettive del mercato limiterebbero l'interesse dei grandi investitori a intervenire effettuando un'enorme quantità di nuovi impianti.

È stato anche menzionato che alcuni dei principali fattori di competitività dei vini dell'Unione europea nei mercati mondiali indicati sono la varietà, la marca, il prezzo e la regione di origine. Quando tutti questi fattori si combinano in maniera efficace si crea una sinergia tra loro, allo scopo di ottenere prodotti di successo per i vari segmenti del mercato. In questo contesto, le parti interessate hanno anche fatto presente che il segmento dei vini di fascia di prezzo media potrebbe essere quello più colpito dalla fine del regime a causa di una maggiore concorrenza da parte dei vini senza indicazione geografica.

Nelle discussioni sono emerse posizioni contrastanti tra chi sosteneva che la domanda del mercato dovrebbe essere il fattore determinante dell'evoluzione del settore, che deve essere in grado di adattarsi (principalmente i paesi non produttori) e altri che hanno espresso la necessità di mantenere la regolamentazione dell'offerta per prevenire le crisi e l'instabilità e per garantire un'identità dei vini dell'Unione europea (paesi produttori tradizionali e parti interessate che rappresentano i produttori).

È stato anche chiarito che una delle principali questioni al centro del dibattito sulla fine del regime dei diritti di impianto è l'effetto sulla distribuzione del valore aggiunto nella catena di approvvigionamento tra i viticoltori, l'industria e i commercianti.

In merito alle **possibili misure che potrebbero essere adottate in uno scenario di maggiore flessibilità della regolamentazione degli impianti**, è stata sottolineata la necessità di passare a un modello più flessibile di regolamentazione degli impianti, in cui non solo i viticoltori e i proprietari terrieri abbiano un'influenza decisiva su tale regolamentazione, ma in cui l'industria e il commercio svolgano un ruolo più forte di quanto non sia attualmente. Si otterrebbe un processo decisionale più partecipativo e trasparente che coinvolgerebbe tutti i soggetti della catena di approvvigionamento.

Inoltre, tenuto conto dei forti contrasti riguardo all'attuazione del regime nei vari Stati membri, sarebbe auspicabile avere una serie di disposizioni dell'Unione europea più armonizzate e ciò è anche legato all'idea che le imprese vinicole che intendono svilupparsi dovrebbero trovare condizioni per effettuare gli impianti in Europa più simili di quanto non siano attualmente.

Conclusioni del presidente sulla standardizzazione e industrializzazione dei vini dell'Unione europea

Il presidente del gruppo di alto livello ha formulato le seguenti osservazioni:

- la possibilità di entrare nel settore vitivinicolo dell'Unione europea per le grandi imprese, che possono rafforzare la competitività complessiva del settore, deve essere controbilanciata dallo sviluppo dell'agricoltura familiare;
- è necessario soddisfare nuove richieste nei mercati esteri, in particolare per i vini varietali, evitando tuttavia che tale sforzo comprometta la reputazione dei vini di qualità dell'Unione europea;
- può essere promossa la coesistenza di vari modelli, e il legame con la domanda del mercato, nella definizione di qualsiasi futuro quadro normativo dell'Unione europea per gli impianti.

3.6. Competitività e ristrutturazione del settore vitivinicolo dell'Unione europea

Riguardo agli **eventuali effetti restrittivi che il regime dei diritti di impianto avrebbe sulla competitività dei vini dell'Unione europea**, la maggiorana dei membri del gruppo di alto livello ha espresso il parere che il sistema attuale non influisce in alcun modo sulla competitività dei vini dell'Unione europea. Occorre tuttavia migliorare e rendere più flessibili alcuni strumenti per la gestione degli impianti.

L'ipotesi che la perdita di quote di mercato dei vini dell'Unione europea nei mercati degli Stati Uniti e del Regno Unito possa essere legata anche al regime dei diritti di impianto è stata respinta dalla maggior parte dei partecipanti, secondo i quali le cause principali hanno a che fare con altri fattori come la moda, i tassi di cambio (per esempio, Cile e Argentina hanno tratto vantaggio dal fatto che la loro valuta è legata al dollaro statunitense) e così via.

Riguardo all'eventuale influenza del regime dei diritti di impianto sul fatto che 41 imprese vinicole dell'Unione europea hanno investito in impianti in Cile, l'opinione espressa è stata che

non esiste alcun legame con i diritti di impianto, ma con i bassi costi della manodopera e dei terreni.

È stato anche menzionato che la competitività dei vini dell'Unione europea non dovrebbe essere legata ai prodotti a basso costo, ma alla specificità e alla qualità dei prodotti. Il vino non dovrebbe essere trattato come un prodotto di base e il settore vitivinicolo dell'Unione europea deve concentrarsi sulla qualità. Alcuni hanno anche accennato al fatto che esistono alcuni segmenti del settore vitivinicolo (segmenti con prezzi bassi) in cui l'Unione europea non può e non dovrebbe cercare di competere.

Riguardo alla facilità o meno con cui il settore consente l'ingresso di giovani coltivatori, la risposta è stata che tale ingresso non è difficile, almeno i alcuni paesi. La difficoltà a entrare nel settore non è legata al regime dei diritti di impianto, ma al costo elevato dei terreni e ad altri costi di produzione. Si ritiene che i diritti di impianto abbiano un'influenza sulla struttura del settore vitivinicolo, ma non sul mercato. Alcuni partecipanti hanno anche sottolineato la necessità di una maggiore cooperazione tra gli operatori della catena alimentare (viticoltori e i vinificatori).

Riguardo all'attuale divieto di trasferimento dei diritti di impianto per i vini senza indicazione geografica o per i vini varietali, è stato riconosciuto che il problema va affrontato e che a questo proposito sono necessarie norme più flessibili. Sono state menzionate anche norme flessibili in materia di gestione dei diritti di impianto attraverso le riserve e la possibilità di aumentare le riserve.

Tra gli elementi che ostacolano la competitività del settore vitivinicolo dell'Unione europea sono stati menzionati le barriere non tariffarie, i costi di produzione e il fatto che in alcuni casi i prodotti dell'Unione europea non sono adatti al mercato.

In merito alla discussione riguardo al **tipo di vini e regioni che trarrebbero vantaggio da una regolamentazione degli impianti più flessibile**, in generale è stato espresso il parere che nessuna regione trarrebbe vantaggio dalla liberalizzazione in quanto le regioni che hanno già vini con prezzi elevati riuscirebbero in ogni caso ad aumentare la loro zona in base al regime attuale.

Conclusioni del presidente sulla competitività e la ristrutturazione del settore vitivinicolo dell'Unione europea

Il presidente del gruppo di alto livello ha formulato le seguenti osservazioni:

- il parere predominante espresso è che il regime dei diritti di impianto non ha alcuna influenza sulla competitività, nonostante la perdita di quote nei principali mercati di consumo e gli importanti investimenti in vigneti e nella produzione di vino in paesi terzi effettuati nell'ultimo decennio da imprese dell'Unione europea;
- alcuni membri hanno tuttavia fatto presente la necessità di una maggiore flessibilità nell'attuale regime, che comporterebbe una riduzione dei costi e della burocrazia;
- nel contempo, devono essere tutelati i valori storico e territoriale dei vini dell'Unione europea e si dovrebbe utilizzare la misura della promozione per attirare i consumatori e spiegare le differenze e le specificità dei vini dell'Unione europea.

4. PRESENTAZIONE DELLE POSSIBILI SCELTE FUTURE

Nel corso della terza riunione del gruppo di alto livello sono state presentate due possibili scelte per un futuro quadro dell'Unione europea per la regolamentazione dell'impianto di vigneti.

4.1. Nota di 11 Stati membri[20]

La prima scelta è stata presentata dalla Francia per conto di 11 Stati membri[21]. Consiste nella continuazione dell'attuale regime dei diritti di impianto, tuttavia con ulteriori elementi di flessibilità e di armonizzazione. I principi più importanti sono quelli di seguito specificati.

- Qualsiasi meccanismo da istituire dovrebbe essere applicabile ai tre segmenti, ossia vini DOP, vini IGP e vini senza indicazione geografica, e a tutti gli Stati membri tranne quelli rientranti nell'ambito della clausola *de minimis*, che sono gli 11 Stati membri che attualmente non applicano il regime.
- È necessaria una maggiore **flessibilità** per la gestione del sistema. Le idee proposte sono state:
  - aumento della capacità produttiva che dovrebbe essere soggetto a un limite da determinare per ciascuno Stato membro, in modo tale che sia previsto un massimale dell'aumento del potenziale produttivo che dovrebbe essere fissato dell'OCM unica a livello di Unione europea;
  - istituzione di norme per una gestione armonizzata degli aumenti degli impianti;
  - possibilità per gli Stati membri di stabilire le proprie priorità per l'assegnazione dei diritti di nuovi impianti.
- È indispensabile un'**armonizzazione di talune norme di gestione nell'Unione europea** attraverso la fissazione di principi comuni, che avrebbe effetti anche sulle modalità di gestione delle riserve; è stata espressa la convinzione che è utile disporre di riserve nazionali. L'armonizzazione potrebbe avere effetti positivi anche sull'adattamento della gestione dei diritti di impianto, sebbene vada rispettato il principio di sussidiarietà.
- Riguardo al **principio di sussidiarietà** in relazione alle norme di gestione, ogni Stato membro dovrebbe avere la possibilità di decidere l'organizzazione adeguata per la gestione dei diritti di impianto e delle riserve.

4.2. Elementi di riflessione

Il presidente del gruppo di alto livello ha presentato la seconda scelta[22], in seguito a tutte le discussioni svoltesi nel corso delle prime riunioni e in base agli obiettivi proposti dal

---

[20] Francia, Italia, Spagna, Germania, Portogallo, Grecia, Ungheria, Austria, Slovenia, Repubblica ceca e Bulgaria.

[21] Nel mese di novembre è stata inviata una seconda nota alla Commissione, questa volta da parte di 14 Stati membri (ai primi 11 si sono aggiunti Slovacchia, Lussemburgo e Romania), in pratica con lo stesso contenuto della nota presentata il 21 settembre.

[22] Cfr. la presentazione completa delle idee nel discorso del Direttore generale Silva Rodriguez (allegato II).

Commissario Cioloş nel suo discorso di apertura al gruppo di alto livello[23]. È stato sottolineato che dal punto di vista giuridico è inconcepibile rendere permanente un regime temporaneo e che la continuazione del regime dei diritti di impianto sarebbe in contrasto con una decisione del Consiglio adottata da tutti gli Stati membri nel 2008 quando è stata concordata l'ultima riforma del settore vitivinicolo.

I principali elementi per un futuro modello di regolamentazione sarebbero quelli di seguito specificati:

- la gestione dei diritti di impianto per i vini DOP/IGP da trasferire agli operatori economici coinvolti nella produzione di questo tipo di vini, con la condizione che qualsiasi decisione adottata da organizzazioni professionali sia necessariamente approvata dalle autorità pubbliche;
- una clausola di salvaguardia che potrebbe essere invocata qualora venisse superata la soglia prestabilita, nel cui caso gli impianti sarebbero congelati. Tale meccanismo avrebbe lo scopo di evitare qualsiasi rapida espansione dei vigneti che potrebbe provocare un deterioramento della situazione di mercato.

Inoltre, continuerebbe a esservi una norma *de minimis*, una maggiore armonizzazione nell'attuazione nei vari Stati membri e nelle regioni, meno restrizioni e la necessità di adeguate norme di monitoraggio.

[23] Cfr. il discorso di apertura al gruppo di alto livello (allegato I).

5. CONCLUSIONI DEL GRUPPO DI ALTO LIVELLO

1. *Il gruppo di alto livello è stato istituito per creare un forum di discussione per le preoccupazioni espresse da una vasta maggioranza di Stati membri produttori di vino, vari membri del Parlamento europeo e alcune organizzazioni settoriali in relazione alla decisione del Consiglio del 2008 di non prorogare il regime transitorio dei diritti di impianto a livello di Unione europea dopo il 31 dicembre 2015 (al massimo il 31 dicembre 2018 con decisione degli Stati membri).*

2. *Il gruppo di alto livello prende atto della preferenza manifestata da un gran numero di Stati membri e di organizzazioni rappresentative[24] di prorogare il regime dei diritti di impianto a livello di Unione europea dopo il 31 dicembre 2015, con l'introduzione di alcuni elementi di armonizzazione e di flessibilità per gli Stati membri.*

3. *Il gruppo di alto livello prende atto della preferenza manifestata da un numero limitato di Stati membri e di organizzazioni rappresentative[25] di mantenere la decisione adottata dal Consiglio nel 2008 di abbandonare il regime dei diritti di impianto a livello di Unione europea il 31 dicembre 2015, con la possibilità di prorogarlo a livello nazionale o regionale fino al 31 dicembre 2018.*

4. *A prescindere dalle posizioni di cui ai paragrafi 2 e 3[26], la maggior parte dei membri del gruppo di alto livello è anche disposta a lavorare a un sistema alternativo per la regolamentazione dell'impianto di vigneti (un sistema di autorizzazione) applicabile, fatta salva la clausola "de minimis", a tutti gli Stati membri produttori di vino e per tutte le categorie di vino.*

5. *Tale sistema dovrebbe essere basato sulla gestione delle autorizzazioni, che sono concesse gratuitamente su richiesta degli interessati, non sono trasferibili e scadono se non utilizzate entro 3 anni. Dovrebbe essere previsto anche un meccanismo di salvaguardia a livello di Unione europea per garantire una crescita ordinata degli impianti di vigneti e dovrebbe essere definita una percentuale massima di crescita annuale delle superfici vitate, che determinerebbe il numero di autorizzazioni espresse in ettari da rilasciare ogni anno. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ridurre tale percentuale a livello nazionale o regionale per le zone DOP/IGP/SIG in base a criteri oggettivi e non discriminatori, nel rispetto dei diritti fondamentali.*

6. *La distribuzione delle autorizzazioni nel territorio degli Stati membri è decisa dalle autorità pubbliche e può tenere conto di raccomandazioni formulate da organizzazioni professionali riconosciute rappresentative. Se la somma di tutte le singole richieste che rispettano i criteri*

---

[24] *Austria, Bulgaria, Spagna, Cipro, Germania, Romania, Repubblica ceca, Grecia, Slovacchia, Slovenia, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Portogallo e Francia; le quattro organizzazioni che rappresentano i coltivatori (COPA, COGECA, ECVC e EFOW).*

[25] *Regno Unito, Svezia, Danimarca, Paesi Bassi, Lettonia ed Estonia; le due organizzazioni che rappresentano l'industria (FoodDrinkEurope) e il commercio (Celcaa), che sono favorevoli all'esistenza di un quadro di regolamentazione per l'impianto di viti, ma diverso da quello attuale.*

[26] *Finlandia, Belgio, Lituania, Irlanda, Polonia e Malta non hanno espresso una posizione finale o una preferenza e pertanto non sono inclusi in alcune delle note a piè di pagina precedenti. Si sono tuttavia dichiarati disponibili a lavorare a un sistema alternativo per la regolamentazione dell'impianto di viti.*

oggettivi e non discriminatori non supera la percentuale, devono essere accolte tutte le singole richieste. Se la somma di tutte le singole richieste supera la percentuale stabilita dalle autorità pubbliche, si applicano i criteri di priorità oggettivi e non discriminatori definiti a livello di Unione europea, possibilmente integrati da criteri nazionali che rispettino gli stessi principi.

7. *Il nuovo sistema dovrebbe essere attuato dalla fine del regime attuale*[27]*, per un periodo di [6] anni con una possibile revisione.*

8. *Dovrebbero essere previste anche disposizioni transitorie.*

[27] *Articoli 85 septies e 85 octies paragrafi 5 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.*

ALLEGATO I

SPEECH/12/281

Dacian Cioloș, Commissario europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale

"Rispondere alle sfide della qualità e del reddito dei produttori"

Prima riunione del gruppo di alto livello sul settore vitivinicolo

Bruxelles, 19 aprile 2012

Signore e signori,

credo che siamo tutti consapevoli del valore economico, culturale, sociale, ambientale, e vorrei dire anche patrimoniale, del settore viticolo europeo. L'Europa è al primo posto sul mercato europeo e sui mercati mondiali per qualità, quantità e creazione di valore, ma è anche il maggiore importatore.

Da un lato, le posizioni europee sono messe in discussione. Fornisco alcuni esempi:

- nel Regno Unito, i vini europei sono ormai spalla a spalla con i vini del Nuovo Mondo;
- la Cina è uno dei maggiori importatori, tuttavia è anche un potenziale protagonista di tale mercato, anche attraverso imprese europee che investono;
- il Cile prevede di aumentare del 10% all'anno le esportazioni di vino entro il 2020 e di piantare 100 000 ettari di vigneti;
- nel contempo, in Europa la viticoltura europea si sta riducendo: -14% in Spagna e in Italia e -11% in Francia negli ultimi 10 anni. Va inoltre sottolineato che nella maggior parte dei casi allo sviluppo della viticoltura mondiale contribuiscono capitali europei.

Dall'altro lato, i consumatori sono cambiati. Sono più curiosi e più volubili. Gli effetti della moda sono sempre esistiti. Sono più passeggeri, più rapidi, soprattutto sui nuovi grandi mercati di consumo.

La riforma dell'OCM nel settore vitivinicolo aveva l'ambizione di trovare una soluzione ai problemi della concorrenza, dell'evoluzione dei consumatori e della sostenibilità del settore.

Fra poco saranno passati quattro anni. L'adozione formale è avvenuta il 29 aprile 2008. Vorrei rammentare gli elementi dell'accordo inteso soprattutto a rendere il settore più competitivo:

- piano di estirpazione (160 000 ettari effettivi),
- rafforzamento delle misure di ristrutturazione,
- fine degli strumenti di distruzione della produzione a fini di regolamentazione,
- maggiore importanza attribuita a promozione e qualità,
- creazione di dotazioni nazionali,
- decisione sui diritti di impianto.

Attualmente, non si tratta di fare la riforma della riforma. A mio parere, non si tratta neppure di trarre le conclusioni del gruppo di alto livello prima che abbiate svolto il vostro lavoro.

Per quale motivo quindi è stato istituito questo gruppo di alto livello?

In primo luogo, per uscire dalla logica dei negoziati. Il futuro di qualsiasi settore non si decide tra le 2 e le 3 del mattino, per concludere un accordo più generale sulla politica agricola comune. In definitiva, una politica di questo tipo non può essere coerente a lungo termine. Dobbiamo definire il nostro approccio orizzontale, con la riforma della PAC dopo il 2013, e, parallelamente, approcci settoriali. L'impostazione collettiva mantiene la sua pertinenza.

Inoltre, per dare un'effettiva legittimità ai dibattiti in corso nel settore, consentendo di avere autentiche prospettive di azione. Mi aspetto che il gruppo di alto livello presenti entro la fine dell'anno alcune raccomandazioni, che consentiranno di alimentare le riflessioni della Commissione, parallelamente alla relazione sull'attuazione della riforma la cui presentazione è prevista anche in questo caso entro la fine dell'anno.

Lo dico con estrema chiarezza. Se constato che vi sono argomenti forti e soluzioni innovative e sostenibili che devono essere adeguate, mi assumerò le mie responsabilità.

Si tratta di una sfida anche per voi. Abbiamo tutti la responsabilità di costruire il futuro di un settore che dispone di risorse considerevoli grazie alle sue competenze. Tuttavia, dobbiamo stare molto attenti a dare autentiche prospettive alla viticoltura europea, a vivere nel presente e a proiettarsi nel futuro, senza restare con lo sguardo rivolto al passato.

Non possiamo costruire il futuro del settore viticolo con strumenti degli anni '70 che hanno dimostrato di avere dei limiti. Da un lato, come sapete molto bene, i diritti esistenti, e sottolineo quelli esistenti, non sono tali da impedire un eccesso di produzione o una scarsità di impianti.

In sintesi, con il gruppo di alto livello dobbiamo andare al di là delle dichiarazioni politiche e semplicistiche. Abbiamo bisogno di una valutazione realistica di ciò che può essere o non essere un sistema di gestione delle superfici, tenuto conto della realtà dei mercati odierni. Inoltre, dobbiamo tenere sempre presenti due sfide: la qualità del vino e il reddito dei viticoltori.

Dobbiamo avere un visione nuova e moderna del ruolo dei poteri pubblici e delle organizzazioni professionali nella gestione dei mercati. Entro il mese di novembre abbiamo la responsabilità collettiva di preparare il futuro del settore viticolo europeo e di salvaguardarne l'eccellenza, ma anche di consolidarne le prospettive future. A voi spetta anche dimostrare di essere creativi e innovativi nei prossimi mesi in modo che il settore possa sfruttare tutte le opportunità e conciliare qualità, sostenibilità, competitività e valore aggiunto per i produttori.

FINE

ALLEGATO II

Discorso dal direttore generale José Manuel Silva Rodriguez al gruppo di alto livello a Palermo, 21 settembre 2012

"Elementi di riflessione sulla futura gestione dell'impianto di viti"

Terza riunione del gruppo di alto livello sul settore vitivinicolo

Palermo, 21 settembre 2012

Signore e signori,

attraverso le discussioni da noi finora svolte, anche nell'ambito del gruppo di alto livello, abbiamo ascoltato con attenzione le preoccupazioni espresse dagli Stati membri e dalle organizzazioni professionali riguardo alla fine del regime transitorio dei diritti di impianto il 1° gennaio 2016. Tra tali preoccupazioni sono compresi il rischio di un eccesso di produzione che potrebbe comportare una riduzione dei prezzi, l'abbandono delle zone meno produttive a favore delle pianure, un crollo del numero di imprese a conduzione familiare e simili.

Vorrei ora presentarvi alcuni elementi di riflessione alla luce delle discussioni svoltesi finora nelle due riunioni iniziali del gruppo di alto livello. Come il Commissario Cioloş ha già dichiarato nel suo discorso inaugurale del gruppo di alto livello, è assolutamente impensabile ritornare a una posizione conservativa. Al contrario, sarebbe un vantaggio per i nostri concorrenti e dal punto di vista giuridico non è possibile prorogare indefinitamente un regime temporaneo che dovrebbe giungere al termine il 1° gennaio 2016. Inoltre, un passo indietro di questo tipo sarebbe in contrasto con la decisione del Consiglio, ossia la vostra, adottata nel 2008, quando è stata adottata l'ultima riforma del settore vitivinicolo.

Se si vuole istituire un sistema per la gestione degli impianti, deve essere flessibile e non restrittivo, a livello di Unione europea e di Stati membri, e deve garantire che gli operatori siano ampiamente coinvolti. Come ulteriore spunto di riflessione desideriamo presentare alcuni elementi legati alle preoccupazioni espresse riguardo alla gestione degli impianti.

L'idea fondamentale è che nella gestione degli impianti deve essere garantito un ampio coinvolgimento degli stessi professionisti, che richiede l'attiva partecipazione della maggior parte degli operatori economici del settore vitivinicolo. Tale idea è in linea con la proposta di riforma della PAC, che in sostanza rafforza il ruolo delle organizzazioni dei produttori e interprofessionali.

Riconosciamo che un sistema di gestione degli impianti moderno e ambizioso non possa essere accentrato a Bruxelles. Servono decisioni al riguardo e la loro adozione deve essere affidata in maggior misura ai viticoltori, ad altri operatori economici e alle rispettive organizzazioni professionali, poiché sono loro che hanno una conoscenza più adeguata delle condizioni e delle opportunità del mercato attuali e future e che devono diventare i protagonisti effettivi della gestione degli impianti. In questo modo si potrà promuovere un miglioramento dell'organizzazione, della cooperazione e della gestione del settore e dell'industria per rafforzare collettivamente il valore aggiunto e trarre un vantaggio collettivo dagli effetti economici.
Tali elementi di riflessione ci inducono a proporre due strumenti complementari fondamentali.

1. GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER I VINI DOP E IGP

Si tratta di trasferire agli operatori economici coinvolti nella produzione di vini DOP/IGP la gestione delle proprie superfici di impianto. Una gestione di questo tipo potrebbe rientrare tra i compiti assegnati alle organizzazioni professionali, come le organizzazioni dei produttori, le organizzazioni interprofessionali o qualsiasi altro organismo competente (per esempio, *Consorzi di tutela*, *Consejos Reguladores*, *Organismes de Défense et de Gestion*, camere di commercio e simili). Qualsiasi decisione adottata in questo quadro dovrebbe essere approvata dalle autorità pubbliche (nazionali o regionali).

In questo sistema, potrebbero essere introdotte alcune priorità, per esempio per i giovani coltivatori, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, e alcune condizioni legate alla tipologia del terreno, garantendo che il sistema non diventi troppo restrittivo.

2. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Anche se non ci aspettiamo una considerevole proliferazione di nuovi impianti nel 2019, devono essere affrontate alcune delle questioni da voi sollevate.

Il nuovo sistema di gestione degli impianti potrebbe quindi prevedere una clausola di salvaguardia che gli Stati membri (o la Commissione) potrebbero applicare in caso di superamento della soglia prestabilita; la Commissione avrebbe una funzione di controllo e di verifica al riguardo. In caso di superamento della soglia, gli impianti sarebbero congelati.

Lo scopo di tale meccanismo sarebbe prevenire un'eventuale rapida espansione dei vigneti che potrebbe provocare un deterioramento della situazione del mercato.

Il nuovo sistema non si applicherebbe ad alcuni Stati membri, come già avviene. Si tratta di 11 Stati membri. Detto questo, il sistema potrebbe anche non essere applicabile ad altri Stati membri con un potenziale produttivo molto basso.

Il nuovo sistema dovrebbe essere applicato in maniera coerente e armonizzata in tutti gli Stati membri. Le limitazioni attualmente in vigore a livello nazionale o regionale dovrebbero essere abolite per evitare distorsioni della concorrenza tra produttori dell'Unione europea.

Il nuovo sistema richiederebbe l'istituzione di norme di controllo a livello di Unione europea, con l'applicazione di sanzioni adeguate da parte degli Stati membri in caso di mancato rispetto di tali norme. Infine, il nuovo sistema dovrebbe essere integrato nel regolamento unico OCM per il periodo successivo al 2013. Le regioni, le zone geografiche interessate o gli Stati membri potrebbero quindi cominciare ad attuarlo dagli inizi del 2016, o dal 2019 se il regime attuale dovesse continuare temporaneamente, come previsto dalla normativa in vigore.

Sono questi quindi gli elementi di riflessione emersi dalle nostre discussioni precedenti. Costituiscono una considerevole apertura della Commissione rispetto alla posizione adottata nel corso della riforma del 2008, in modo tale da rispondere ai timori espressi dal settore e consentire a quest'ultimo di svolgere un ruolo attivo nel suo futuro sviluppo.

FINE

ALLEGATO III

Nota delle autorità francesi, tedesche, austriache, ungheresi, spagnole, italiane, portoghesi, slovene, ceche, bulgare e greche alla Commissione europea

Oggetto: regolamentazione degli impianti nel settore vitivinicolo nell'Unione europea

In seguito all'istituzione del gruppo di alto livello sui diritti di impianto nel settore vitivinicolo, le delegazioni francesi, tedesche, austriache, ungheresi, spagnole, italiane, portoghesi, slovene, ceche, bulgare e greche desiderano presentare alla Commissione europea le loro proposte di regolamentazione degli impianti nel settore vitivinicolo nell'Unione europea.
Le proposte sono intese a contribuire alle discussioni del gruppo di alto livello affinché quest'ultimo formuli raccomandazioni operative e concrete, che rispondano alle preoccupazioni espresse in Europa sulle conseguenze di un'abolizione dei diritti di impianto.

In primo luogo, è opportuno rammentare che i diritti di impianto si basano su 5 elementi:

- il divieto di impianto (regime temporaneo);
- in deroga a tale divieto, la possibilità di impianto e di sovrainnesto a condizione di disporre di diritti di nuovo impianto, di diritti di reimpianto o di diritti di impianto attinti dalle riserve;
- norme di gestione dei diritti di nuovo impianto e di reimpianto e dei diritti attinti da una riserva;
- la possibilità per gli Stati membri di definire e di attuare norme nazionali più rigorose;
- l'esenzione dall'applicazione del divieto di impianto per alcuni Stati membri (regola *de minimis*).

In questo contesto, nel quadro del gruppo di alto livello si propone di valutare le misure di seguito specificate.

1 – Mantenimento di una regolamentazione degli impianti nel settore vitivinicolo nell'Unione europea.

La regolamentazione del potenziale produttivo vitivinicolo mediante i diritti di impianto è necessaria per contribuire a garantire un equilibrio a lungo termine del settore europeo.

Si tratta di regolamentare i nuovi impianti e i reimpianti mediante la gestione dei diritti negli Stati membri interessati. La gestione dovrebbe continuare a essere basata sulle riserve (nazionali e/o regionali) e dovrebbe essere applicata a tutti i vini (denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), vini senza indicazione geografica (VSIG)), garantendo nel contempo la flessibilità necessaria per la sua attuazione. Tale flessibilità potrebbe essere ottenuta partendo dai seguenti elementi:

- un aumento limitato del potenziale produttivo per ciascuno Stato membro; l'aumento sarebbe regolamentato da un limite da definire a livello di Unione europea nell'OCM unica;
- norme di gestione dell'aumento in questione, che dovrebbe consentire di effettuare nuovi impianti. Si tratta di favorire lo sviluppo delle produzioni europee, al di là dell'attuale potenziale produttivo degli Stati membri, per sfruttare le opportunità del mercato, autorizzando se necessario un aumento delle superfici nel rispetto degli equilibri economici;

- gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di determinare le loro priorità per l'attribuzione dei diritti di nuovo impianto: nuovi entranti (giovani coltivatori), categorie di vini (DOP, IGP, VSIG), determinate zone. Lo scopo è autorizzare, se opportuno, un aumento progressivo del potenziale produttivo a livello di Unione europea e di ciascuno Stato membro entro i limiti fissati a livello unionale. Tale meccanismo consentirà, pur mantenendo una rete di sicurezza e una regolamentazione nel lungo termine, lo sviluppo dei vigneti per rispondere alla domanda.

2 – Un meccanismo applicabile ai tre segmenti di vini (DOP, IGP, VSIG).

La regolamentazione del potenziale deve essere applicata, conformemente al principio di sussidiarietà, a tutti i segmenti dell'offerta unionale di vino al fine di accompagnare lo sviluppo della produzione.

È necessario garantire una corretta gestione del potenziale produttivo dell'Unione europea per tutti i segmenti (DOP, IGP, VSIG) e condizioni eque tra i produttori per i motivi di seguito specificati:

- evitare di accrescere il rischio di usurpazione o di indebolimento della notorietà dei vini DOP e IGP, prodotti principalmente in territori con costi di produzione più elevati. La concorrenza avrà gravi conseguenze nelle zone senza altre alternative;
- lo sviluppo dei vini senza indicazione geografica non deve pregiudicare, nel lungo termine, la creazione di valore nell'Unione europea da parte dei vini DOP e IGP, che rappresentano la maggior parte dei mercati di esportazione.

3 – Armonizzazione di alcune norme di gestione a livello unionale

I meccanismi nazionali dovrebbero essere basati su principi comuni, per garantire un'applicazione armonizzata in ciascuno Stato membro.

A tale scopo, a livello di Unione europea dovrebbero essere fissate le seguenti norme:

- i diritti di impianto dovrebbero essere gestiti dagli Stati membri a livello nazionale e/o regionale;
- per attribuire i diritti di impianto, ciascuno Stato membro può disporre di una riserva nazionale, avendo la possibilità di mantenere riserve regionali. Dovrebbe essere ridotta la durata di validità dei diritti di impianto inutilizzati dai produttori. L'utilizzo dei diritti di impianto da parte dei produttori dovrebbe essere controllato dagli Stati membri. L'elenco dei criteri che possono essere applicati dagli Stati membri per attribuire i diritti di impianto dovrebbero essere definiti a livello unionale.

La possibilità attuale per gli Stati membri di definire e attuare norme di gestione più rigorose a livello nazionale (riserve, nuovi impianti, criteri di attribuzione) dovrebbe essere adeguata in tale contesto.

Tuttavia, in base al principio di sussidiarietà, è opportuno lasciare che gli Stati membri scelgano liberamente come organizzare a livello nazionale la gestione dei diritti di impianto e della riserva (nazionale e/o regionale).

4 – Mantenimento dell'attuale meccanismo di esenzione (regola *de minimis*) per gli Stati membri interessati

Secondo le disposizioni dell'OCM attuale, gli Stati membri che finora non hanno avuto l'obbligo di applicare i diritti di impianto dovrebbero essere esentati dal meccanismo.

Si tratta degli Stati membri per i quali nel 2007 la produzione è stata inferiore a 25 000 hl: Polonia, Belgio, Lituania, Lettonia, Estonia, Finlandia, Svezia, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Regno Unito.

ALLEGATO IV

SINTESI DELLE POSIZIONI SCRITTE DEGLI STATI MEMBRI E DELLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE RIGUARDO AGLI ELEMENTI DI RIFLESSIONE PRESENTATI DAL PRESIDENTE NELLA TERZA RIUNIONE DEL GRUPPO DI ALTO LIVELLO SUL VINO SVOLTASI A PALERMO IL 21 SETTEMBRE 2012

La versione completa dei contributi scritti degli Stati membri e delle parti interessate è disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/agriculture/wine/high-level-group/index_en.htm

L'**AUSTRIA (AT)** ha espresso preoccupazione riguardo al trasferimento dei compiti legati all'amministrazione dei diritti di impianto agli organismi professionali, in quanto ritiene che tali compiti debbano restare sotto la responsabilità dell'amministrazione nazionale.

Dal punto di vista dell'Austria, un regime dei diritti di impianto ha senso solo se comprende tutte le superfici viticole dell'Unione europea, senza alcuna differenziazione tra zone DOP/IGP e non IGP, poiché in questo modo si contribuirebbe a conseguire l'obiettivo di stabilizzare il potenziale viticolo dell'Unione europea a un determinato livello. Dovrebbe essere possibile un aumento limitato del potenziale produttivo per ogni Stato membro, se necessario; il limite dell'aumento dovrebbe essere definito a livello di Unione europea, nel quadro dell'OCM unica.

Deve essere rivolta particolare attenzione ai vini con origine protetta provenienti da zone in cui la produzione va di pari passo con costi di produzione più elevati o in cui non esistono alternative produttive.

La **GERMANIA (DE)** ha sottolineato che qualsiasi nuovo sistema deve garantire che non si verifichi un'espansione incontrollata in una superficie viticola. Ha sostenuto che una possibilità per favorire le zone in pendenza in caso di concessione di licenze è la fissazione di priorità legate al tipo di suolo.

Ha ritenuto che il sistema della clausola di salvaguardia proposto possa avere un effetto ritardante anziché preventivo. Ha sottolineato che i mercati dei vini con origine protetta e quelli dei vini senza origine protetta non devono essere considerati isolati tra loro, in quanto l'espansione di questi ultimi potrebbe influire sui primi senza che sia superato il valore di soglia.

Ha richiamato l'attenzione sul fatto che il trasferimento di compiti sovrani ad associazioni professionali o settoriali comporterebbe problemi da un punto di vista costituzionale, costi aggiuntivi per l'industria e un rischio di controversie giuridiche più elevato rispetto a un regime amministrato dallo Stato.

La **GRECIA (EL)** ha sostenuto che un nuovo sistema di aumento controllato del potenziale produttivo dovrebbe essere accompagnato da un aumento della dotazione nazionale per i programmi nazionali di sostegno. Ogni Stato membro dovrebbe decidere liberamente le modalità di concessione dei diritti di impianto, mentre i professionisti del settore dovrebbero svolgere unicamente un ruolo consultivo. Il motive di questo approccio è che le organizzazioni interprofessionali in Grecia non potrebbero gestire i diritti, in quanto tale gestione richiederebbe unità e dipartimenti regionali per ricevere le richieste, con la possibilità di accedere allo schedario viticolo, e personale qualificato per controllare gli impianti. Un nuovo sistema dovrebbe essere applicabile dal 1° gennaio 2016 per evitare un vuoto giuridico.

Austria, Germania e Grecia sono anche tra i firmatari del documento che illustra la posizione di 11 Stati membri e hanno aderito ai principi in esso sanciti.

CIPRO (CY) ha sottolineato che qualsiasi nuovo sistema dovrebbe prevedere una flessibilità specifica per i paesi e le regioni che hanno subito una considerevole riduzione del potenziale produttivo per recuperare in parte il terreno perduto. Una clausola di salvaguardia sembra essere una buona idea a condizione che sia accompagnata dalla flessibilità menzionata. Pur sostenendo l'idea di accrescere il ruolo dei professionisti nella gestione delle superfici di impianto, Cipro ha espresso la preoccupazione che il livello di organizzazione e di sviluppo del paese può non essere tale da garantire una gestione efficace del sistema e un trattamento equo di tutti i produttori, ivi inclusi quelli nuovi o quelli che hanno ripreso l'attività. Cipro è inoltre favorevole a un rafforzamento della sussidiarietà nella gestione di qualsiasi sistema futuro.

L'**ITALIA (IT)** ha sottolineato, in relazione agli elementi di riflessione della presidenza che si dovrebbe tenere conto che le organizzazioni professionali non si sviluppano nello stesso modo nei vari paesi, per cui è necessario trovare un tipo di gestione che possa essere attuato anche in paesi privi di organizzazioni professionali strutturate senza aumentare i costi di amministrazione. In relazione alla clausola di salvaguardia, dovrebbe essere previsto uno strumento per controllare e verificare la soglia prestabilita. Inoltre, l'Italia ha posto in evidenza che si dovrebbe compiere anche uno sforzo per definire strategie per una produzione competitiva nel mercato interno dell'Unione europea, potenziando la politica di promozione dei vini in Stati membri non produttori in maniera coerente anche nei confronti dei paesi terzi. Infine, l'Italia ha sostenuto che dovrebbe essere riservata un'estrema attenzione alla protezione dei vini DOP.

LA **REPUBBLICA SLOVACCA (SK)** chiede la liberalizzazione dei diritti di impianto per i vini DOP e IGP e ritiene che il sistema dovrebbe essere preso in considerazione solo per i vini senza indicazione geografica. I diritti di impianto non dovrebbero essere lasciati alla discrezionalità degli Stati membri, poiché si teme seriamente che le pressioni esercitate dalle imprese multinazionali e dai produttori in possesso di vigneti illegali sarebbero molto elevate, a prescindere dal fatto che tali diritti siano concessi dallo Stato o dalle organizzazioni dei produttori, e che non sarebbe possibile prevenire una produzione eccessiva.

Se introdotta, la clausola di salvaguardia deve essere gestita a livello di Commissione per garantire una crescita annuale massima dei vigneti per ciascun paese. Deve essere nota la base sulla quale saranno assegnati i limiti di impianto. A questo proposito, la Slovacchia ritiene che la base di assegnazione non dovrebbe essere la superficie esistente, ma la produzione eccessiva (chiunque produca grandi quantità dovrebbe ricevere limiti di impianto bassi). La Slovacchia ritiene tuttavia che la clausola di salvaguardia sia strettamente virtuale, in quanto sarebbe molto difficile dimostrare e controllare gli impianti eccessivi e una produzione eccessiva.

L'**IRLANDA (IR)** è favorevole a un regime per il settore vitivinicolo che promuova la produzione di qualità e sostenga paesaggi e tipi di coltivazione molto particolari, offrendo opportunità per una crescita sostenibile e incoraggiandole. Tenuto conto delle prove di una perdita di quote nel mercato mondiale del vino da parte dell'Unione europea, l'Irlanda ha sottolineato l'importanza di sostenere i produttori di vino europei per conquistare e far crescere i mercati all'interno dell'Unione europea e a livello internazionale.

L'Irlanda non ritiene che la concessione alle organizzazioni dei produttori e alle organizzazioni interprofessionali dell'autorità per la gestione dei diritti di impianto sarebbe nel migliore interesse dei produttori e dei consumatori, in quanto non si tratta di un ruolo adeguato per tali organizzazioni e non consentirebbe di disporre della flessibilità necessaria per l'adeguamento dei diritti di impianto qualora sia giustificato a livello di Unione europea.

REGNO UNITO, DANIMARCA E SVEZIA (UK, DK e SW) hanno presentato una documento di posizione comune che illustra le loro opinioni comuni riguardo agli elementi di riflessione della

Commissione e alla proposta di 11 Stati membri presentata nel corso della terza riunione del gruppo di alto livello.

Il Regno Unito, la Danimarca e la Svezia hanno rammentato che il compromesso concordato nel 2008 in seno al Consiglio includeva la fine del regime dei diritti di impianto come capitolo finale nel processo verso un maggiore orientamento al mercato del settore vitivinicolo. Dal 2008 è stato previsto un sostanziale pacchetto di misure con risorse di accompagnamento per guidare e assistere i produttori nell'adattamento al mercato e per prepararli per tale evento. Insieme alle misure intese a consentire l'estirpazione dei vigneti non competitivi e la ristrutturazione di quelli con un potenziale futuro, è stato deciso che sarebbero stati aboliti i diritti di impianto di viti, che costituiscono una misura introdotta più di 30 anni fa come soluzione temporanea a un problema immediato, al fine di continuare a eliminare ulteriori ostacoli a un settore vitale e orientato al mercato che sia in grado di competere in un mercato mondiale in evoluzione.

Il Regno Unito, la Danimarca e la Svezia hanno pertanto sottolineato i seguenti punti:

— non è necessario, e non dovrebbe essere previsto, un quadro normativo a livello di Unione europea per controllare le superfici di impianto o qualsiasi meccanismo per controllare direttamente la produzione di vino;
— la proposta di Francia + 10 e, in una certa misura, le riflessioni della Commissione sostituiscono un meccanismo di controllo con un altro in un modo che isola in maniera permanente la produzione dal mercato e continua ad aggiungere burocrazia e oneri. È importante che la produzione di vino sia legata al mercato e resti accessibile a nuove opportunità;
— qualsiasi meccanismo che aggiunga burocrazia aggiunge costi e possibili rischi di infrazione. L'Unione, conformemente al processo di Lisbona, ha compiuto considerevoli sforzi per ridurre gli oneri amministrativi nella PAC, che si applica anche nel settore vitivinicolo, tanto più che la politica riguardava in modo specifico le piccole e medie imprese. Poiché tali imprese caratterizzano in larga misura il settore vitivinicolo, la semplificazione amministrativa è uno dei cambiamenti fondamentali che la fine del regime dei diritti di impianto garantirebbe, eliminando quindi le limitazioni a un'effettiva razionalizzazione del settore vitivinicolo nell'Unione europea. La fine del sistema attuale consentirebbe sicuramente di rendere più flessibile e di semplificare il settore vitivinicolo, a vantaggio dei produttori e dei consumatori europei;
— il Regno Unito, la Danimarca e la Svezia non sono favorevoli alla proposta espansione dei poteri alle organizzazioni dei produttori nel settore vitivinicolo. Poiché usufruiscono di vantaggi che possono aiutare i produttori e favorire una maggiore collaborazione, le organizzazioni dei produttori e interprofessionali non dovrebbero avere la possibilità di agire in modo tale da creare ostacoli alle normali funzioni del mercato e al funzionamento del mercato interno. Inoltre, l'uso delle organizzazioni dei produttori e interprofessionali nel settore vitivinicolo non dovrebbe creare un precedente per il loro uso in altri settori, in quanto dovrebbero essere adeguate alle esigenze del settore;
— dovrebbe essere lasciato agli Stati membri il compito di decidere in merito al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori e interprofessionali in base alla situazione e ai requisiti nazionali;
— il settore vitivinicolo beneficia già di varie misure che possono fornire sostegno in situazioni specifiche e estreme, oltre al considerevole sostegno alla modernizzazione e alla crescita che contribuirà anche a rafforzare la capacità di recupero;

Il Regno Unito, la Danimarca e la Svezia hanno sostenuto la necessità di un settore vitivinicolo dell'Unione europea fiorente, vitale, competitivo e moderno che tragga il massimo vantaggio da ciò che già esiste e contribuisca a riflettere a fondo su ciò che è possibile conseguire in futuro, con un maggiore

legame con il mercato, cogliendo le nuove opportunità e offrendo ai consumatori la possibilità di scegliere.

Per la **FEDERAZIONE EUROPEA DEI VINI DI ORIGINE (EFOW)**, le proposte presentate a Palermo non sono sufficienti per garantire un'effettiva regolamentazione degli impianti. La Federazione propone quanto segue:

— un quadro per gli impianti in tutti gli Stati membri (fatta eccezione per quelli cui si applica la regola *de minimis*) e per tutti i tipi di vini (DOP/IGP e vini senza indicazione geografica);
— l'istituzione di una quota di nuovi impianti in tutti gli Stati membri, che andrebbe ad aggiungersi ai diritti di impianto detenuti dai produttori e presenti nelle riserve. La quota dovrebbe essere fissata a livello europeo e potrebbe essere basata su una percentuale della superficie di ciascuno Stato membro. La Federazione ritiene imperativo che sia previsto lo stesso limite di aumento per tutti gli Stati membri per evitare una concorrenza sleale;
— un sistema di gestione degli impianti che si applichi allo stesso modo a tutte le categorie; il settore vitivinicolo deve essere considerato nella sua interessa in quanto le zone di produzione non sono isolate tra loro;
— la definizione di principi che disciplinino qualsiasi quadro normativo per gli impianti a livello europeo per evitare l'attuazione di politiche nazionali troppo diverse da uno Stato membro all'altro;
— le modalità di gestione del sistema devono essere decise a livello di Stati membri e i professionisti devono essere coinvolti nelle decisioni che li riguardano.

La Federazione ha dichiarato di nutrire riserve riguardo all'istituzione di una clausola di salvaguardia. L'attivazione di una clausola di salvaguardia per congelare gli impianti in caso di produzione eccessiva non inciderebbe sulla produzione in quanto gli impianti di viti sono già stati effettuati. La regolamentazione degli impianti come viene praticata attualmente, ossia a monte, consente di stabilire un legame tra la decisione di impianto e l'esistenza di un mercato.

Il Comitato delle organizzazioni professionali agricole e la Confederazione generale delle cooperative agricole (COPA-COGECA) ritiene che il futuro strumento per la gestione dei vigneti debba essere istituito sulle seguenti basi:

— la regolamentazione del potenziale vitivinicolo deve restare centralizzata e non deve essere trasferita a livello nazionale o regionale;
— la gestione degli impianti deve essere applicata a tutti i tipi di vini, senza alcuna distinzione tra vini DOP/IGP e vini senza indicazione geografica;
— qualsiasi quadro normativo per gli impianti deve essere armonizzato a livello di Unione europea, semplificato e reso più flessibile. Può anche essere adattato a specifiche esigenze di taluni Stati membri (regola *de minimis*);
— in relazione agli elementi di riflessione della Commissione riguardo alla gestione degli impianti attraverso le organizzazioni professionali, il COPA-COGECA si oppone all'idea che uno strumento locale di gestione degli impianti possa sostituire il sistema di regolamentazione europeo del potenziale produttivo. Un'applicazione frammentaria della gestione comporterebbe un rischio elevato di attuazione di politiche molto diverse tra gli Stati membri e quindi di concorrenza sleale;
— sebbene il quadro normativo per gli impianti di viti debba essere stabilito a livello di Unione europea, dovrebbe essere lasciato agli Stati membri il compito di decidere in merito alle modalità di gestione e al coinvolgimento delle associazioni dei professionisti nel processo decisionale;
— secondo il COPA-COGECA, l'affidamento della gestione degli impianti alle organizzazioni interprofessionali, in assenza di un quadro normativo europeo, potrebbe alterare in misura considerevole l'equilibrio nella catena alimentare vinicola a scapito della componente più fragile,

ossia i coltivatori. Se finora le imprese vinicole europee sono state in media tra le più efficaci nel settore agricolo per quanto riguarda la creazione di valore aggiunto, il crescente potere di altri soggetti nella catena alimentare eroderebbe i margini dei coltivatori;

— in riferimento alla clausola di salvaguardia proposta dalla Commissione, il COPA-COGECA è del parere che qualsiasi sistema di regolamentazione debba agire *ex ante* sul potenziale produttivo e non in caso di superamento delle soglie prestabilite. La *rete di sicurezza europea* non deve quindi essere realizzata mantenendo un quadro per il potenziale produttivo dei vigneti attraverso un diritto di impianto, come suggerito nel documento che illustra la posizione di 11 Stati membri;

— un futuro sistema di regolamentazione concordato per gli impianti dovrebbe essere integrato nel regolamento unico OCM per il periodo successivo al 2013 e dovrebbe essere operativo dalla stessa data per tutti gli Stati membri.

Il COPA-COGECA ha anche sottolineato quanto segue durante le discussioni del gruppo di alto livello:

— la "competitività" è un concetto multidimensionale: dipende dai costi di produzione, ma anche dalla qualità, dalla struttura della catena alimentare, dall'unicità del prodotto e simili. Il settore vitivinicolo europeo ha derivato la sua competitività dall'ampia diversità di varietà e di regioni di produzione, dalla competenza dei viticoltori e delle loro cooperative e dall'immagine di un modello di produzione basato su aziende a conduzione familiare, che consente di mantenere l'attività economica e l'occupazione nelle zone rurali. La prova di tale successo è che l'Unione europea è il maggiore produttore e esportatore di vino e di recente ha consolidato la sua posizione nel commercio mondiale (OIV, 2012);

— inoltre, il Copa-Cogeca ha avvisato che lo sviluppo dei vini varietali sarebbe vantaggioso per i commercianti al dettaglio il cui potere nella catena vinicola è già in aumento;

— il Copa-Cogeca non condivide il parere secondo cui una produzione standardizzata a basso costo rafforzerebbe la competitività complessiva del settore vitivinicolo dell'Unione europea; anzi, comprometterebbe la sostenibilità economica dei vigneti e, nel lungo periodo, la sostenibilità del modello di settore vitivinicolo dell'Unione europea.

ALLEGATO V

Partecipanti al gruppo di alto livello sui diritti di impianto nel settore vitivinicolo

Presidente	Sig.	SILVA RODRIGUEZ	José Manuel	Commissione europea DG Agricoltura e Sviluppo rurale	Direttore generale
Stato membro	**Sig./Sig.ra**	**Cognome**	**Nome**	**Organizzazione**	**Posizione**
Belgio	Sig.	LAMBRECHTS	Guy	Marktbeleid, Vlaanderen	Direttore tecnico
	Sig.ra	LEYS	Annemie	Marktbeleid, Vlaanderen	Consigliere politico
	Sig.	DAUMERIE (sostituisce il sig. Dumont andato in pensione)	Vincent	Service public de Wallonie (SPW) DG Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGARNE)	Addetto generale
Bulgaria	Sig.	DIMITROV	Tzvetan	Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione	Viceministro dell'agricoltura e dell'alimentazione
	Sig.	KOEV	Krasimir	Agenzia esecutiva per le vigne e i vini	Direttore dell' Agenzia esecutiva per le vigne e i vini bulgara.
	Sig.	ANDREEVSKi	Daniel	Agenzia esecutiva per le vigne e i vini	
Repubblica ceca	Sig.	MACH	Jiri	Ministero dell'agricoltura	Viceministro dell'agricoltura
	Sig.	KRALICEK	Antonin	Ministero dell'agricoltura	Capo dell'Unità vitivinicola
	Sig.ra	HRABETOVA	Simona	Ministero dell'agricoltura	Ingegnere capo per il settore vitivinicolo
Danimarca	Sig.	PEDERSEN	Jens Hauge	Ministero dell'alimentazione, dell'agricoltura e della pesca	Consigliere speciale per gli affari europei
	Sig.ra	JACOBSEN	Kirsten	Ministero dell'alimentazione, dell'agricoltura e della pesca	Capo sezione, esperta giuridica
Germania	Sig.	KLOOS	Robert	Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	Segretario di Stato
	Sig.	SEEGERS	Theodor	Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	Ministerialrat
	Sig.	KOEHLER	Michael	Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	Esperto, Unità vitivinicola
Estonia	Sig.	NOOT	Ants	Ministero dell'agricoltura	Segretario generale per l'agricoltura e la politica in materia di vita rurale
	Sig.ra	LEMETTI	Illar	Ministero dell'agricoltura	Segretario generale aggiunto per l'agricoltura e la politica in materia di vita rurale
	Sig.ra	LINDSAAR	Meeli	Rappresentanza permanente dell'Estonia	Addetto agricolo dell'Ufficio per la regolamentazione del commercio e del mercato delle bevande alcoliche
Irlanda	Sig.ra	MURPHY	Sharon	Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca.	Vicecapo divisione
	Sig.ra	BYRNE	Marian	Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca.	Capo divisione

	Sig.	O'CONNOR	Jarlath	Ambasciata irlandese di Roma	Segretario generale
Grecia	Sig.	KOUNTOURIS	Antonios	Ministero dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e dell'alimentazione	Direttore facente funzioni, produzione vegetale
	Sig.	GRAMMATICOS	Dionysions	Ministero dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e dell'alimentazione	Ingegnere capo della sezione per le viti e la frutta secca
Spagna	Sig.	CABANAS Godino	Carlos	Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	Director General de Producciones y Mercados Agrarios
	Sig.ra	HERNANDEZ MARONAS	Gemma	Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	Jefe de división de Vitivinicultura.
	Sig.	ESCARTIN HUERTO	José	Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	Subdirector General de Frutas y Hortalizas, Aceite de Oliva y Vitivinicultura
Francia	Sig.	ALLAIN	Eric	Ministero dell'agricoltura	Direttore generale delle politiche agricole, agroalimentari e territoriali
	Sig.ra	BRINBAUM	Dominique	Ministero dell'agricoltura	Consigliere speciale
	Sig.	TURENNE	Julien	Ministero dell'agricoltura	Vicedirettore dei prodotti e dei mercati
Italia	Sig.	ASSENZA	Felice	Ministero delle politiche agricole e forestali	Dirigente
	Sig.	ALESSI	Michele	Ministero delle politiche agricole e forestali	Direttore
Cipro	Sig.ra	PANTELAKIS	Egly	Ministero dell'agricoltura, delle risorse naturali e dell'ambiente	Segretario generale permanente
	Sig.	CONSTANTINOU	Antonis	Rappresentanza permanente	Consigliere
	Sig.	SOKRATOUS	Sokratis	Rappresentanza permanente	Consigliere
Lettonia	Sig.ra	LERHE	Rigonda	Ministero dell'agricoltura	Viceministro
	Sig.ra	ARAJA	Dace	Ministero dell'agricoltura	
	Sig.ra	FREIMANE	Dace	Rappresentanza permanente	Consigliere
Lituania	Sig.	STRAVINSKAS	Dainius	Ministero dell'agricoltura	Capo divisione "prodotti di trasformazione"
Lussemburgo	Sig.	LEY	Robert	Institut Viti-Vinicole	Direttore
	Sig.	FISCHER	Serge	Institut Viti-Vinicole	Ispettore tecnico
Ungheria	Sig.	FELDMAN	Zsolt	Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale	Vicesegretario di Stato
	Sig.	SZTANEV	Bertalan	Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale	Esperto enologo
Malta	Sig.	ZAHRA	Justin	Direzione agricoltura	Direttore
	Sig.ra	GAMBIN	Claudette	Direzione agricoltura	Esperto enologo
	Sig.	FARRUGIA	Carmel	Rappresentanza permanente	Consigliere

Paesi Bassi	Sig.ra	REMMERS	Monique	Dipartimento per la sicurezza alimentare e la politica agricola dell'Unione europea	Capo unità
	Sig.ra	LUTZ	Denise	Dipartimento per la sicurezza alimentare e la politica agricola dell'Unione europea	Consigliere politico
	Sig.ra	VAN TILBORG-LOON	Ingeborg	Dipartimento per la sicurezza alimentare e la politica agricola dell'Unione europea	
Austria	Sig.	JABOREK	Christian	Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft	Capo unità
	Sig.	SCHMID	Rudolf	Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft	Vicecapo unità
	Sig.	UNGER	Johann	Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft	Esperto enologo
Polonia	Sig.ra	KRZYZANOWSKA	Zofia	Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale	Consigliere generale
	Sig.	WESOLOWSKI	Jaroslaw	Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale	Esperto capo, vino
Portogallo	Sig.	ALBUQUERQUE	José Diogo	Ministério da Agricultura (MAMAOT)	Secretário de Estado da Agricultura
	Sig.ra	AZENHA	Edite	Instituto da Vinha e do Vinho (IVV)	Vice-Presidente do IVV
	Sig.	FALCAO	Frederico	Instituto da Vinha e do Vinho (IVV)	Presidente do IVV
Romania	Sig.	BUMBU	Octavian	Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale	Segretario di Stato
	Sig.	MUSTACIOSU	Vlad	Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale	Consigliere per il Gabinetto ministeriale
	Sig.	DUSA	Dorin Stefan	Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale	Direttore generale
	Sig.	BOTANIOU	Daniel	Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale	Segretario di Stato

		NICOLAU	Vasile	Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale	Esperto enologo
	Sig.	IRIMESCU	Achim	Rappresentanza permanente	Ministro consigliere
	Sig.ra	GRADINARIU	Roxana	Rappresentanza permanente	Secondo segretario
Slovenia	Sig.	RAVNIK	Branko	Ministero dell'agricoltura e dell'ambiente	Segretario di Stato
	Sig.ra	JAKSA	Mojca	Ministero dell'agricoltura	Esperta enologa
	Sig.ra	ROGL	Simona	Rappresentanza permanente della Slovenia	Addetto agricolo
Slovacchia	Sig.	ADAM	Stefan	Ministero dell'agricoltura	Segretario di Stato
	Mrs	VARGOVA	Jana	Ministero dell'agricoltura	Capo unità
	Sig.ra	VITARIUSOVA	Anna	Istituto centrale sperimentale in agricoltura	Capo unità
	Sig.ra	BURNETT	Hedviga	Rappresentanza permanente della Slovacchia	Consigliere
Finlandia	Sig.	ARTJOKI	Risto	Ministero dell'agricoltura	Segretario di Stato
	Sig.	KYTOLA	Tapio	Rappresentanza permanente della Finlandia	Consigliere in materia di agricoltura
	Sig.	SIRVIO	Tapani	Rappresentanza permanente della Finlandia	Consigliere in materia di agricoltura
Svezia	Sig.	DAHLMAN	Tomas	Ministero degli affari rurali	Vicedirettore generale
	Sig.ra	MADSEN	Anette	Ministero degli affari rurali	Vicecapo unità
	Sig.	CARAPANCEA	Andre	Ministero degli affari rurali	Funzionario amministrativo di alto livello
Regno Unito	Sig.ra	HENDRY	Sarah	DEFRA, Ricerca e sviluppo, comunità e colture sostenibili	Direttore ricerca e sviluppo, comunità e colture sostenibili
	Sig.ra	RAWLINS	Marion	DEFRA, colture e orticoltura	Capo del gruppo per i cereali e il vino
	Sig.	MUNDAY	Philipp	DEFRA, colture e orticoltura	Consigliere in materia di politica enologica

Organizzazioni rappresentative	Sig./Sig.ra	Cognome	Nome	Organizzazione	Posizione
	Sig. Sig.ra	NICKENIG ESPOSITO	Rudolf Palma	COPA (Comitato delle organizzazioni professionali agricole - coltivatori)	Presidente del gruppo di lavoro sul vino del COPA-COGECA
	Sig.	COSTE	Thierry	COGECA (Confederazione generale delle cooperative agricole dell'Unione europea)	Presidente del gruppo di lavoro sul vino del COPA-COGECA
	Sig.	CHAPELLE	Jean-François	ECVC (Coordinamento europeo di Via Campesina)	Viticoltore e membro dell'ECVC
	Sig.	FERNANDEZ	José Ramon	CELCAA (Comitato europeo di collegamento dei commerci agroalimentari)	Segretario generale
	Sig.	VALLARINO GANCIA	Lamberto	in rappresentanza di FoodDrinkEurope	
	Sig.	RICCI CURBASTRO	Ricardo	EFOW (Federazione europea dei vini di origine)	Presidente

Osservatori	Sig./Sig.ra	Cognome	Nome	Organizzazione	Posizione
Bruxelles	Sig.ra	CUISINIER	Hélène	Parlamento europeo	
Bruxelles	Sig.ra	LENZU	Daniela	Consiglio dell'Unione europea	
Croazia	Sig.	RAKIC	Miljenko	Ministero dell'agricoltura	Capo dipartimento

Oratori/Esperti	Sig./Sig.ra	Cognome	Nome	Organizzazione	Posizione
	Sig.ra	HALSTEAD	Lulie	Wine Intelligence	
	Sig.	GAY	Stefan	DG AGRI (unità L.2)	
	Sig.ra	SARDONE	Roberta	INEA	
	Sig.	POMARICI	Eugenio	Università di Napoli	
	Sig.	MONTAIGNE	Etienne	UMR-MOISA	